SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero delle finanze

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero delle comunicazioni

Ministero della pubblica istruzione

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

00A7554

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 giugno 2000, n. **176.**

Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la corresponsione della somma di L. 33.719.414.680 a saldo del contributo dovuto dall'Italia per la partecipazione alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

2. La somma di cui al comma 1 sarà versata, in due rate uguali di L. 16.859.707.340 ciascuna, negli anni 1999 e 2000.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a L. 16.859.708.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *Il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3435):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) il 15 luglio 1998.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 28 luglio 1998 con parere delle commissioni 1ª, 5ª e 9ª.

Esaminato dalla commissione e approvato il 24 settembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5275):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 ottobre 1998 con pareri delle commissioni I, V e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 27 ottobre, 11 novembre 1999 e il 19 gennaio 2000.

Esaminato in aula il 14 febbraio 2000 e approvato, con modificazioni, il 16 marzo 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 3435/B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 23 marzo 2000, con parere della commissione V.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 9 maggio 2000.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione, in sede referente, il 9 maggio 2000.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 9 e 24 maggio 2000.

Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.

00G0225

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 2000.

Differimento dei termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni mod. 770/2000 delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto n. 322 del 1998, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato decreto n. 322 del 1998, in base al quale le amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando l'apposito modello;

Visto l'art. 3, comma 2, terzo periodo, del citato decreto n. 322 del 1998, che prevede, per i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50, l'obbligo di trasmissione in via telematica delle predette dichiarazioni;

Visto l'art. 2, comma 5, del predetto decreto n. 322 del 1998, che prevede per i sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale, l'obbligo di trasmissione della dichiarazione in via telematica nel mese di giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;

Visto il decreto 25 agosto 1999, del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, in base al quale a decorrere dal periodo di imposta 1999, la dichiarazione dei sostituti di imposta è unica anche ai fini dei contributi dovuti dall'INPDAP e dall'INPDAI;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 770/2000 da presentare nell'anno 2000;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 10 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2000, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000;

Considerato che, ai sensi del citato decreto n. 542 del 1999, entrato in vigore il 3 marzo 2000, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, devono approntare le necessarie misure organizzative e che, a tal fine, necessitano di un congruo periodo di tempo;

Considerato che è interesse dell'amministrazione finanziaria acquisire con sistematicità ed organicità i dati che le predette amministrazioni devono trasmettere quali sostituti d'imposta e che, a tal fine, è in corso di predisposizione una procedura automatizzata di acquisizione e trasmissione telematica dei dati a cui potranno accedere tutte le citate amministrazioni;

Considerato che un differimento di termini per la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa, allo scopo di riscontrare che nel corso del

periodo d'imposta precedente i sostituti di imposta abbiano correttamente operato le varie tipologie di ritenute sulle somme e valori corrisposti ai percipienti;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni mod. 770/2000 delle amministrazioni dello Stato

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno corrisposto compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte effettuano la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione mod. 770/2000 entro il mese di giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 giugno 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

00A8974

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2000.

Nuova indizione della «Giornata per la donazione di organi».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la propria direttiva del 24 aprile 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, modificata con propria direttiva del 22 gennaio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1999, con la quale è stata indetta la «Giornata per la donazione degli organi» per la prima domenica di primavera;

Considerato che la suddetta giornata celebrativa, per il corrente anno, viene a cadere in periodo pre-elettorale;

Ritenuto pertanto, per l'anno in corso, di dover spostare la relativa data alla seconda domenica di maggio (14 maggio 2000), demandando peraltro al Ministro della sanità, per l'anno 2001 e successivi, l'individuazione della data suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 17 marzo 2000;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Le amministrazioni pubbliche, per l'anno 2000, nella seconda domenica di maggio (14 maggio 2000), designata «Giornata per la donazione di organi», assumono e sostengono, nelle rispettive competenze, iniziative volte a favorire la conoscenza e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

2. Per gli anni successivi, entro il mese di febbraio il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la data per l'adozione delle misure di cui al comma 1, data che comunque deve essere compresa nel periodo fra il 21 marzo ed il 31 maggio.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2000

D'ALEMA

BINDI, *Ministro della sanità*

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 247

00A8904

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 17 maggio 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli «Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione» vigilati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a),* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procede al trasferimento dei fondi ordinari sugli istituti ed enti del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1998, n. 374, recante norme concernenti la fusione dell'I.S.P.E. e dell'I.S.C.O. in un unico istituto denominato Istituto di studi e analisi economica (I.S.A.E.), a norma dell'art. 7, comma 6, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere — di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica — alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle amministrazioni del comparto del personale delle «istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione» di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione del comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trattenere il relativo importo sulle pertinenti assegnazioni contributive dovute dal predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarlo direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000 sono trattenuti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a valere sulle residue assegnazioni di spettanza degli istituti ed enti vigilati, per essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 17 maggio 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 47

TABELLA *A*

ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

1. Istituto di studi e analisi economica.

00A8905

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 2000.

Individuazione degli studi notarili rientranti nell'ambito delle competenze degli uffici circoscrizionali delle entrate di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze che prevede la creazione degli uffici delle entrate e la soppressione degli uffici delle imposte dirette, del registro, dell'imposta sul valore aggiunto e delle sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nel quale è stato previsto che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possano essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 115676 del 6 giugno 2000 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* con il quale sono istituiti in Genova tre uffici circoscrizionali, dei quali viene determinata la competenza territoriale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto del direttore generale che nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individua come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto, ma prevede anche che la competenza possa essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 115676 del 6 giugno 2000, in precedenza citato, con il quale viene fissata l'attivazione degli uffici delle entrate di Genova in data 13 giugno 2000;

Rilevato che l'attuale dislocazione territoriale degli studi notarili in Genova non permette una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro tra i tre uffici delle entrate;

Sentito in proposito il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari;

Vista la nota n. 112 dell'8 maggio 2000 con la quale il Consiglio notarile comunicava le preferenze espresse dai notai, circa l'ufficio delle entrate cui rivolgersi per sottoporre a registrazione gli atti pubblici e le scritture autenticate;

Decreta:

Art. 1.

La competenza degli uffici circoscrizionali delle entrate di Genova, relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate, è determinata sulla base degli uniti elenchi in cui sono individuati gli studi notarili rientranti nell'ambito delle competenze di ciascun ufficio.

Art. 2.

Il Consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai per l'assegnazione ad uno degli uffici circoscrizionali.

Art. 3.

La predetta suddivisione, in vigore dal 13 giugno 2000, è valida fino ad eventuale modifica o integrazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 giugno 2000

Il direttore regionale: VIOLA

Ripartizione Notai di Genova tra gli Uffici delle Entrate		
Genova 1	***Genova 2***	***Genova 3***
BARATTA Piero	ANSALDO Edmondo	BENETTI Paolo
BARBIS Carla Maria	ANSELMI Lorenzo	BIGLIA Piero
BECHINI Ugo	BARLETTI Carlo	BONO Rosaria
BOCCHIARDO Renzo	BIAGINI Michele	BOZZO Gianluca
BONINI Francesco	CASTELLO Luigi	CORSI Alessandro
CANEPA Claudio	CASTELLO Andrea	FELIS Francesco
CAPPETTI Giorgio	D'ACQUARONE Alfonso	FERRANDINO Silvestro
CAPRILE Franco	D'ARCO Carlo	GALLIONE Matteo
CASSANELLO Andrea	DEL GRECO Edoardo	GRILLI Giulio
CASTELLANA Giuseppe	DI PAOLO Massimo	LIZZA Paolo
CHIAVASSA Antonio	DOGLIOTTI Riccardo	MAMMI Giuseppe
CLAVARINO Emanuele	FASSIO Francesco	MARIOTTI Paolo
COLA Maria Paola	FERRARI Clemente	MARSANO Ilario
DOGLIOTTI Pietro	FOSSATI Franca Paola	MORELLO Umberto
FALZONE Ernesto	GESSAGA Rosetta	PASTORINI Barbara
FIGARI Giorgio	GRASSO Roberto	TEDESCHI Donatella
FINELLI Matteo	GRIFFO Beniamino	
FRACASSI Piero	JOMMI Marco	
FUSARO Andrea	MALASPINA Carlo	
GAMBARO Luigi	MANTILERO Rosalba	
GARRO RAITERI Giancarla Dea	MORELLO Aurelio	
GRONDONA Francesco	MORO Giovanni	
MONACO Filomena	MORRA Flavio	
NOLI Angelo	NOVARA Fabio	
PARLATI Anna Maria	ORLANDO Roberto	
PIANA Paola	PETRAROLI Raffaella	
PILO PAIS Emanuele	SACCO Giovanni	
POLI Margherita	TORRENTE Giuseppe	
PORCILE Andrea	VOIELLO Rosa	
PRIORI Piermaurizio		
RIDELLA Riccardo		
RISSO Luigi Francesco		
SALATI Armando		
SCHIAFFINO Gerolamo Luigi		
SEGALERBA Giorgio		
SOLIMENA Federico		
STAMIGNA Luigi		
TASSITANI FARFAGLIA Eugenia		
TRUCCHI Carlo		

00A8912

DECRETO 7 giugno 2000.

Determinazione delle competenze dell'ufficio delle entrate di Genova 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 44, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che stabilisce che con decreto del Ministero delle finanze sia individuato, per ciascun ambito, l'ufficio delle entrate competente alla numerazione, alla vidimazione annuale dei registri cronologici degli ufficiali di riscossione nonché alla conservazione dei registri cronologici esauriti e di quelli degli ufficiali cessati dalla carica.

Vista la nota 8 marzo 2000, n. 9398, con la quale la Direzione centrale della riscossione demanda gli adempimenti del citato art. 44 del decreto legislativo n. 112/1999 alle direzioni regionali.

Visto il decreto direttoriale 115676 del 6 giugno 2000, con il quale è disposta l'attivazione degli uffici delle entrate della città di Genova;

Decreta:

L'ufficio delle entrate di Genova 3 è competente alla gestione dei registri degli ufficiali di riscossione nell'ambito della provincia di Genova.

Il presente decreto è in vigore dal giorno 13 giugno 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 giugno 2000

Il direttore regionale: VIOLA

00A8913

DECRETO 7 giugno 2000.

Determinazione delle competenze dell'ufficio delle entrate di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 44, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che stabilisce che con decreto del Ministero delle finanze sia individuato, per ciascun ambito, l'ufficio delle entrate competente alla numerazione, alla vidimazione annuale dei registri cronologici degli ufficiali di riscossione nonché alla conservazione dei registri cronologici esauriti e di quelli degli ufficiali cessati dalla carica.

Vista la nota 8 marzo 2000, n. 9398, con la quale la Direzione centrale della riscossione demanda gli adempimenti del citato art. 44 del decreto legislativo n. 112/1999 alle direzioni regionali.

Visto il decreto direttoriale 97950 del 3 maggio 2000, con il quale è disposta l'attivazione degli uffici delle entrate della città di Imperia;

Decreta:

L'ufficio delle entrate di Imperia è competente alla gestione dei registri degli ufficiali di riscossione nell'ambito della provincia di Imperia.

Il presente decreto è in vigore dal giorno 30 maggio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 giugno 2000

Il direttore regionale: VIOLA

00A8914

DECRETO 7 giugno 2000.

Determinazione delle competenze, relativamente ai carichi pregressi, degli uffici circoscrizionali delle entrate di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze che prevede la creazione degli uffici delle entrate e la soppressione degli uffici delle imposte dirette, del registro, dell'imposta sul valore aggiunto e delle sezioni staccate della direzione regionale delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, nel quale è stato previsto che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possano essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 115676 del 6 giugno 2000, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale sono istituiti in Genova tre uffici circoscrizionali, dei quali viene determinata la competenza territoriale;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate n. 115676 del 6 giugno 2000, in precedenza citato, con il quale viene fissata l'attivazione degli uffici delle entrate di Genova in data 13 giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

La competenza degli uffici circoscrizionali delle entrate di Genova, relativamente ai carichi pregressi, è determinata sulla base degli uniti elenchi in cui sono individuati gli atti che non vengono ripartiti secondo il principio generale del domicilio fiscale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *GazzettaUfflciale* della Repubblica italiana.

Genova, 7 giugno 2000

Il direttore regionale: VIOLA

UFFICI delle ENTRATE di GENOVA

		1° Ufficio delle Entrate	2° Ufficio delle Entrate	3° Ufficio delle Entrate
1	Atti Pubblici ed atti Privati autenticati (esclusi gli esenti) registrati dal 1/5/98 al 12/6/2000 con relativo contenzioso	Registrati nel periodo di: Mag/Giu 1998 Mar/Apr/Mag/Giu 1999 Mar/Apr/Mag/Giu 2000	Registrati nel periodo di: Nov/Dic 1998 Gen/Feb 1999 Nov/Dic 1999 Gen/Feb 2000	Registrati nel periodo di: Lug/Ago/Set/Ott 1998 Lug/Ago/Set/Ott 1999
2	Atti Privati non autenticati e altri atti esenti registrati dal 1/5/98 al 12/6/2000 con relativo contenzioso	Serie "3A"	Serie "3V": Atti soggetti a valutazione	Serie "3E": Atti pubblici e privati esenti
3	Atti Pubblici e Privati registrati fino al 30/4/1998 in contenzioso o comunque in corso		Intero carico	
4	Uffici del Registro: campione unico (comprese le denunce di avveramento delle condizioni sospensive presentate negli anni dal 1994 al 2000)		Intero carico	
5	Ufficio del Registro: scritture del Tribunale e processi verbali	Intero carico		
6	Rimborsi pregressi relativi agli Uffici del Registro (Atti Civili, Bollo, Successioni)		Intero carico	
7	Atti Giudiziari (compresi i rimborsi)	Intero carico (salvo le pratiche non correnti fino al 1/5/98 che restano al 2° Ufficio come archivio comune)		
8	Ufficio Registro Bollo. Tassa di concessione governativa sulla partita IVA, imposta sulle assicurazioni, imposta di bollo virtuale, imposta sui contratti di borsa, le lotterie e altro non compreso ai punti successivi.	Intero carico		

		1° Ufficio delle Entrate	2° Ufficio delle Entrate	3° Ufficio delle Entrate
9	Ufficio Registro Bollo: segnalazioni ACI (e relativi rimborsi), processi verbali IGE, contesti valutari, verbali su imposta di bollo, verbali su tassa di circolazione, verbali SIAE, segnalazioni per imposta straordinaria su particolari beni, segnalazioni per infrazioni alle tasse di CC.GG. dei telefoni cellulari	Intero carico		
10	Ufficio Registro AA.GG. Bollo: residuo servizio Demanio: Repertorio degli atti stipulati sino a tutto il 1999 e relativi adempimenti	Intero carico		
11	D.R.E.: Contenzioso relativo ai contesti di cui all'art. 16 della Legge n. 408/90 esclusi i ricorsi sui contesti valutari		Intero carico	
12	Servizi contabili effettuati precedentemente dalla Ragioneria Provinciale e successivamente dalle Sezioni Staccate			Intero servizio
13	Adempimenti previsti dall'art. 54 D.Lgs. 112/99: irrogazione sanzioni al Concessionario ed agli istituti di credito per mancati o tardivi riversamenti			Intero servizio
14	Carichi pendenti residui relativi ad iscrizioni a ruolo effettuate dagli uffici del Registro, compresi i fogli di prenotazione senza iscrizione a ruolo			Intero carico

00A8911

DECRETO 12 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini nel giorno 2 giugno 2000, dalle ore 10,45 alle ore 12,45, per assemblea sindacale indetta dalle R.S.U.;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Rimini, è accertato per il giorno 2 giugno 2000, dalle ore 10,45 alle ore 12,45.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 12 giugno 2000

Il direttore f.f.: CAVINA

00A8908

DECRETO 15 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Trieste dalle ore 14,30 alle ore 15,30 del giorno 30 maggio u.s., al fine di poter procedere a interventi di manutenzione evolutiva delle apparecchiature tecnologiche dipartimentali deputate alla gestione delle procedure automatizzate P.R.A.;

Vista la nota dell'A.C.I. di Trieste prot. n. 371 dell'11 giugno 2000 che ha confermato la predetta chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato dalle ore 14,30 alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 15 giugno 2000

p. *Il direttore f.f.:* DI GRAZIA

00A8907

DECRETO 15 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionaniento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia per il giorno 2 giugno 2000, dalle ore 10 causa assemblea sindacale, e per il giorno 14 giugno 2000, dalle ore 14 alle ore 15,10 per intervento al sistema informatico.

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia, è accertato per il giorno 2 giugno 2000, dalle ore 10 e per il giorno 14 giugno 2000, dalle 14 alle ore 15,10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 15 giugno 2000

Il direttore f.f.: CAVINA

00A8909

DECRETO 22 giugno 2000.

Proroga delle aliquote delle accise su alcuni oli minerali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, il quale, ai fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, ha rideterminato, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali;

Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel comma 1 dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1999, 23 febbraio 2000 e 17 marzo 2000 con i quali le aliquote di accisa sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, sono state ridotte fino al 30 aprile 2000;

Visti i decreti ministeriali 21 aprile 2000 e 26 maggio 2000 con i quali le aliquote di accisa fissate nel decreto ministeriale 17 marzo 2000 sono state prorogate fino al 30 giugno 2000;

Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio relativi al primo semestre dell'anno 2000 consente di prorogare fino al 31 luglio 2000 le aliquote delle accise su alcuni oli minerali, stabilite dal decreto ministeriale 17 marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383 convertito con modificazioni nella legge 28 dicembre 1999, n. 496, sono prorogate fino al 31 luglio 2000 nella misura fissata dal decreto ministeriale 17 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2000.

2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 228 miliardi circa per l'anno 2000, si provvede con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2000.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2000

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 66

00A8910

DECRETO 26 giugno 2000.

Trasferimento della sede di estrazione per la ruota di Bari.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopracitate, come modificato con il decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 7 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, che stabilisce la possibilità di effettuare le estrazioni del gioco del lotto a Roma per alcune o per tutte le ruote;

Visto il comma 1 dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, che attribuisce al concessionario la possibilità di effettuare

le estrazioni settimanali di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85, presso i locali dallo stesso prescelti, ubicati nei capoluoghi di provincia;

Vista la nota n. 22558 del 12 aprile 2000 con la quale la direzione regionale delle entrate per la Puglia rappresentava la necessità del trasferimento di sede per l'espletamento delle operazioni di estrazione del gioco del lotto;

Vista la nota n. 35897 del 22 giugno 2000 con la quale la direzione regionale delle entrate per la Puglia ha comunicato la disponibilità dei locali siti in Bari alla via Amendola, 164/D;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

A decorrere dal giorno 5 luglio 2000 le operazioni di estrazione del gioco del lotto per la ruota di Bari, saranno effettuate presso i locali siti in Bari alla via Amendola, 164/D.

Il presente decreto, parà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

00A8906

DECRETO 26 giugno 2000.

Misura e modalità di versamento all'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2000 dalle imprese esercenti attività assicurative e riassicurative.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme sull'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto in particolare l'art. 4, comma 26, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, ed ha previsto che il contributo è versato direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, il quale è autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999, ed in particolare l'art. 2, comma 2, concernente la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1999 dalle imprese esercenti attività assicurative e riassicurative, nonché le modalità di versamento delle stesse a decorrere dall'anno 2000;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2000 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;

Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP, datato 21 dicembre 1998, con il quale è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del nove per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio del 1999 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese;

Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del 30 settembre 1999, con il quale era stato approvato il bilancio di previsione della spesa per il 2000, pari a lire 65,2 miliardi;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 30 maggio 2000, con la quale viene indicato il fabbisogno per il 2000 in lire 56,8 miliardi, al netto dell'avanzo di amministrazione;

Vista la comunicazione dell'ISVAP del 30 maggio 2000, con la quale viene indicato l'ammontare dei premi incassati rispettivamente dalle imprese del ramo assicurazioni e del ramo riassicurazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2000 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,54 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1999, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.

2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2000 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,15 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1999.

3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 1999 dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, sono depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione, fissata con provvedimento dell'ISVAP del 21 dicembre 1998, in misura pari al 9% dei predetti premi.

Art. 2.

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2000, di cui all'articolo 1, dovrà essere versato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione entro 31 luglio 2000, al

netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1999.

Art. 3.

1. L'ISVAP provvederà a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2000

Il Ministro: DEL TURCO

00A8945

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 giugno 2000.

Nomina del commissario straordinario della S.p.a. Calzificio Carabelli, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Busto Arsizio in data 16 giugno 2000, comunicato in data 19 giugno 2000 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alla società Calzificio Carabelli S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che, non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commisari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario, con riserva di eventuale successiva integrazione dell'organo commissariale nel caso in cui la gestione della procedura dovesse risultare di eccezionale rilevanza e complessità;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Calzificio Carabelli S.p.a., con sede legale in Milano, via F. Cavallotti n. 13, e stabilimento e sede amministrativa in Solbiate Arno, via Colombera n. 29, è nominato commissario straordinario il dott. Alberto Falini, nato a Teramo il 6 aprile 1964.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Busto Arsizio;

alla Camera di commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Solbiate Arno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2000

Il Ministro: LETTA

00A8923

DECRETO 22 giugno 2000.

Nomina del commissario straordinario della S.r.l. Bongioanni System.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 2000, con il quale il dott. Enrico Stasi è nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Gruppo Bongioanni S.p.a, BPK S.p.a., Fomb-Fonderie S.r.l., Fomb-Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb-Bongioanni Impianti S.r.l., Bongioanni Servizi S.r.l.;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 2000, con il quale è nominato il comitato di sorveglianza delle società sopra citate;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 2000, con il quale vengono nominati commissario straordinario il dott. Enrico Stasi e il comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Morando S.p.a., Sa.Mec. Bongioanni S.r.l., Softec Bongioanni S.r.l., Fomb Commerciale S.r.l., Laterforni S.r.l.;

Visto il decreto in data 1° giugno 2000, con il quale il tribunale di Cuneo ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Bongioanni System S.r.l.;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata ai sensi del menzionato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Bongioanni System S.r.l. è nominato commissario il dott. Enrico Stasi nato a Torino il 18 ottobre 1944, ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con i propri decreti in data 9 giugno 2000 e 12 giugno 2000 per la Gruppo Bongioanni S.p.a. e società ad essa collegate.

Fomb-Fonderie S.r.l., Fomb-Officine Meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb-Bongioanni Impianti S.r.l., Bongioanni Servizi S.r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Cuneo;

alla camera di commercio di Cuneo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Modena;

al comune di Fossano (Cuneo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 giugno 2000

Il Ministro: LETTA

00A8922

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Roberto Borroni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale, fra l'altro, l'on. avv. Alfonso Pecoraro Scanio è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000, con il quale, fra l'altro, il sen. Roberto Borroni è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto Sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2) gli atti normativi e regolamentari;

3) le circolari contenenti direttive generali;

4) le risposte a quesiti su questioni di principio;

5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

6) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;

7) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

8) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali;

9) i provvedimenti interministeriali;

10) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

11) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

12) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

14) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari;

15) gli atti di organizzazione degli uffici;

16) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

17) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, ai Sottosegretario di Stato sen. Roberto Borroni sono delegate, nel rispetto delle direttive impartite del Ministro:

le questioni attinenti all'applicazione nazionale del regime comunitario dei settori lattiero-caseario, zootecnico e dei prodotti continentali;

le questioni attinenti alla liquidazione della Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai consorzi agrari.

Art. 3.

Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

la partecipazione ai lavori parlamentari presso la Camera dei deputati, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

la partecipazione, su delega di volta in volta, in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea;

la presidenza della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, salva restando la facoltà del Ministro di esercitare le attribuzioni demandate dall'art. 6 della legge ogni qualvolta lo riterrà opportuno;

la partecipazione alla «Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino» di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403.

Art. 4.

Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

Il Ministro provvederà inoltre, a delegare, di volta in volta, ai Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2000
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 58

00A8926

DECRETO 9 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Nocera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, con il quale, fra l'altro, l'on. avv. Alfonso Pecoraro Scanio è stato nominato Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000, con il quale, fra l'altro, l'on. dott. Luigi Nocera è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuta l'opportunità di delegare al predetto sottosegretario di Stato l'attribuzione di alcune funzioni istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:

1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica;

2) gli atti normativi e regolamentari;

3) le circolari contenenti direttive generali;

4) le risposte a quesiti su questioni di principio;

5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

6) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo;

7) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali;

8) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali;

9) i provvedimenti interministeriali;

10) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto;

11) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica;

12) la dichiarazione di esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

13) i provvedimenti di designazione e nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti, istituti e società sottoposti alla vigilanza del Ministero;

14) i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari;

15) gli atti di organizzazione degli uffici;

16) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;

17) ogni altro atto o provvedimento per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega.

Restano in ogni caso salvi gli atti di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 1 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi Nocera sono delegate, nel rispetto delle direttive impartite del Ministro:

le questioni attinenti all'applicazione nazionale del regime comunitario delle culture mediterranee;

le questioni riguardanti la previdenza agricola e la riforma della riscossione dei contributi agricoli unificati;

le questioni attinenti all'Unione nazionale incremento razze equine (Unire);

la partecipazione ai lavori della commissioni del C.I.P.E. e, su delega di volta in volta, alle sedute del comitato.

Art. 3.

Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresì delegate:

la partecipazione ai lavori parlamentari presso il Senato, secondo modalità indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente;

la partecipazione, su delega di volta in volta, in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.

Art. 4.

Per le questioni di rilievo politico e di particolare importanza amministrativa ed economica, nonché per quelle relative alle materie concernenti i rapporti internazionali, dovrà essere preventivamente acquisita l'intesa del Ministro.

Il Ministro provvederà inoltre, a delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2000
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 59

00A8927

DECRETO 5 giugno 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio vini del Trentino» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni di origine e indicazione geografiche tipiche tutelate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particcolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 25 maggio 1999, dall'associazione Trentino vini, con sede in Trento, via Segantini n. 10, in qualità di promotrice della costitzione del Consorzio vini del Trentino (per la tutela dei vini DOC Teroldego Rotaliano, Caldaro o Lago di Caldaro, Casteller, Valdadige, Trentino e Trento e delle IGT Vallagarina, delle Venezie e Vigneti delle Dolomiti)

intesa ad ottenere l'approvazione dello statuto del costituendo consorzio, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che, a seguito della formale costituzione, il citato Consorzio dei vini del Trentino, che ha eletto la propria sede legale in Trento, via del Suffragio n. 3, ha trasmesso con nota del 7 dicembre 1999, il proprio statuto, approvato dall'assemblea dei soci fondatori, adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato con nota del 27 gennaio 2000, la propria rappresentatività nell'ambito delle DOC e IGT tutelate di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela,di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate DOC e IGT tutelate, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del «Consorzio vini Trento», costituito per la tutela dei vini DOC «Teroldego Rotaliano», «Caldaro o Lago di Caldaro», «Casteller», «Valdadige», «Trentino», e «Trento» e delle IGT «Vallagarina», «Delle Venezie» e «Vigneti delle Dolomiti», con sede legale in Trento, via del Suffragio, n. 3, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea dei soci fondatori dello stesso Consorzio e tramesso a questo Ministero in data 7 dicembre 1999.

Art. 2.

Il citato «Consorzio vini del Trentino» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle predette DOC e IGT tutelate, nonchè di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DOC e IGT, procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del «Consorzio vini del Trentino» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attributo con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A8381

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 23 maggio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicati al Museo storico delle Poste e delle telecomunicazioni, nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il ter-

mine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto 15 aprile 1992, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1993, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali»;

Visto il decreto 18 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2000, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare due francobolli appartenenti alla serie in parola, da emettere nell'anno 2000, al Museo storico delle Poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «I tesori dei musei e degli archivi nazionali» dedicati al Museo storico delle poste e delle telecomunicazioni, nel valore di L. 800 - € 0,41 ciascuno.

Il francobollo è stampato in offset, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

Le vignette raffigurano entrambi beni conservati presso il Museo storico delle Poste e delle telecomunicazioni. Un valore raffigura tre fogli di 25 francobolli da «C. 40» di colore rosa, da «C. 5» di colore nero e da «C. 20» di colore azzurro, del Regno di Sardegna emessi il 1° gennaio 1851, provenienti dalla ex collezione Rotschild, unici esemplari esistenti; su tutti si evidenzia un francobollo di «C. 40» che idealmente esce fuori dai fogli posti in sovrapposizione. L'altro valore raffigura gli apparati originali di cui era dotata la cabina radiotelegrafica del panfilo «Elettra», la cui sagoma è riprodotta al centro della vignetta, dove Guglielmo Marconi realizzò numerosi esperimenti. Completano ciascun francobollo la leggenda «MUSEO STORICO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il segretario generale del Ministro delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A8924

DECRETO 23 maggio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo di «Europa 2000», nel valore di L. 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi di «Europa 2000»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, n. 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo celebrativo di «Europa 2000», nel valore di L. 800 - € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 40.000» «€ 20,66».

La vignetta raffigura, sullo sfondo di un cielo stellato, quattro bambini, ognuno dei quali sorregge una stella, intenti a correre sul globo terrestre tappezzato di verde in cui si evidenzia la lettera «E», acronimo della parola Europa; al centro, in primo piano, sono ripetute in un motivo grafico le stelle, che ricordano la bandiera dell'Unione europea. Completano il Francobollo la leggenda «EUROPA 2000», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il segretario generale
del Ministro delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A8925

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 12 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «insegnante nella scuola materna».

IL CAPO DEL SERVIZIO
PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 27 gennaio 2000 con il quale sono stati riconosciuti alla sig. Maria Paula Barreto De Seabra i titoli professionali conseguiti in Portogallo ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal provveditore agli studi di Treviso, sostenute dall'interessata il 19 aprile 2000;

Decreta:

il titolo «Bacharelato do curso de educadores de infancia» conseguito in Portogallo dalla sig. Maria Paula Barreto De Seabra, nata a Coimbra (Portogallo) l'11 aprile 1970, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata, titolo di abitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 12 giugno 2000

Il capo del servizio: GIOMBOLINI

00A8379

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 giugno 2000.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Viste le istanze presentate dal commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia in data 14 dicembre 1999 e 12 gennaio 2000, intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento

delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, presso l' I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 15 maggio 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità, che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lombardia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia, è autorizzato ad espletare attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere, a scopo terapeutico, prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite presso le nuove strutture del padiglione reparti speciali dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone, devono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Viganò prof. Mario, direttore della cattedra di cardiochirurgia presso l'Università degli studi di Pavia;

Minzioni dott. Gaetano, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Gaeta dott. Roberto, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Goggi dott. Claudio, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'l.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Ragni dott. Temistocle, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Pagani dott. Francesco Maria, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Grande dott. Antonino M., dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Rinaldi dott. Mauro, ricercatore universitario di cardiochirurgia, in rapporto di convenzione con l'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

D'Armini dott. Andrea M., dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Ressia dott.ssa Laura, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Di Bella dott. Isidoro, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Banfi dott. Carlo, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Ardemagni dott. Enrico, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia;

Gazzoli dott. Fabrizio, dirigente medico di primo livello presso la divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lombardia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il commissario straordinario dell'I.R.C.C.S. Policlinico «S. Matteo» di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2000.

Il direttore generale: D'ARI

00A8921

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 giugno 2000.

Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo il decreto 18 settembre 1996, con i quali negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari in parola;

Considerata la richiesta di adeguamento tariffario inviata dal comitato centrale albo in data 20 dicembre 1999;

Espletate le procedure di cui all'art. 53 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298, comma 1;

Interpellate le regioni, nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Considerato che i pareri pervenuti non sono risultati concordi in quanto la Confindustria ha fatto pervenire il proprio dissenso al Ministero dell'industria e la regione Emilia-Romagna e la Confetra hanno espresso perplessità, la Confartigianato ha invece fatto pervenire osservazioni positive;

Tenuto conto che l'osservatorio dei prezzi e delle tariffe a cui, a seguito della soppressione del C.I.P. (effettuata con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373), è stato demandato il compito di monitorare prezzi e tariffe, interpellato in data 10 marzo 2000, non ha fatto conoscere le proprie osservazioni.

Tenuto conto che a seguito della diversità dei pareri acquisiti è stata attivata la procedura della legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 53, comma 2;

Tenuto conto che il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori in data 29 maggio 2000 ha ritenuto di dover confermare la proposta di adeguamento tariffario nella stessa misura richiesta in data 20 dicembre 1999;

Tenuto conto che le controosservazioni fatte pervenire dal comitato centrale non sono da ritenersi soddisfacenti quanto alla misura dell'adeguamento tariffario rispetto alla corrente spinta inflattiva;

Ritenuta, comunque la necessità di procedere ad un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1982 sui trasporti di merci su strada per conto di terzi sono aumentate nella misura del 2,5% rispetto a quelle in vigore.

2. Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 giugno 2000

Il Ministro: BERSANI

00A8946

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 15 giugno 2000.

Adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli articoli 1, 7 e 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 108/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 15 giugno 2000,

- Premesso che:

- l'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), prevede, tra l'altro, che per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale è dovuto al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa un corrispettivo la cui misura è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti in capo al Gestore medesimo dal comma 12 dello stesso articolo 3;
- l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/99, prevede, tra l'altro, che con uno o più decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorità, siano altresì individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e che, inoltre, la quota parte del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, sia definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori;
- con delibera 11 maggio 1999, n. 65/99, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva per la definizione degli atti di propria competenza come previsti all'articolo 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/99 in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale;
- l'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, ha individuato quali oneri generali afferenti al sistema elettrico: la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici della quota non

recuperabile, a seguito dell'attuazione della direttiva europea 96/92/CE, dei costi sostenuti per l'attività di generazione di energia elettrica; i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti; i costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico; l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dall'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995;

- ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, della deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99), l'entrata in vigore delle maggiorazioni dei corrispettivi di vettoriamento è stata rinviata a successiva deliberazione da assumersi in relazione ai decreti legislativi previsti dall'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

- Visti:

- gli articolo 45 e 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175;
- gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;
- l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
- l'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo n. 79/99;

- Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

- Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 70/97);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);

- la deliberazione n. 13/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

• Visti:

- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000);

• Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000 (di seguito: deliberazione n. 39/00);
- la deliberazione dell'Autorità 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);

• Considerato che:

- con la deliberazione n. 70/97 sono state istituite, tra l'altro, le componenti tariffarie denominate A2 e A3, nonché i relativi conti di gestione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio), per la copertura, rispettivamente, degli oneri connessi alla sospensione ed all'interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, e degli oneri connessi all'incentivazione della nuova produzione da fonti rinnovabili ed assimilate;
- dall'1 gennaio 2000, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/99, i clienti del mercato vincolato corrispondono le componenti tariffarie: A2, per il finanziamento degli oneri connessi alla sospensione e all'interruzione dei lavori di realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura; A3, per il finanziamento dei contributi riconosciuti alla nuova produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate; A4, per il finanziamento delle componenti tariffarie compensative dei regimi tariffari speciali; A5, per il finanziamento dell'attività di ricerca di interesse generale per il settore elettrico;

- ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione n. 39/00, a partire dal secondo bimestre 2000, il gettito della componente tariffaria A2, di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/99, è destinato al rimborso degli oneri relativi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività a queste connesse e conseguenti;
- con la deliberazione n. 53/00 sono stati, tra l'altro, istituiti presso la Cassa conguaglio: il Conto per la perequazione dei contributi sostituitivi dei regimi tariffari speciali, alimentato dalla componente A4 della tariffa elettrica; il Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, che incorpora il Conto per il rimborso all'Enel Spa di oneri relativi ad attività nucleari residue, di cui all'articolo 5, comma 5.2, lettera b), della deliberazione n. 58/98, e che viene utilizzato per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti; il Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, alimentato dalla componente A5 della tariffa elettrica;
- a seguito della determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale, di cui al decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999, alcune infrastrutture di rete precedentemente attribuite all'attività di generazione sono state attribuite alla rete di trasmissione nazionale, determinando una variazione dei costi dell'attività di trasmissione rispetto a quelli riconosciuti per la determinazione dei corrispettivi di vettoriamento previsti nella deliberazione n. 13/99;
- per la determinazione dei parametri dei vincoli tariffari a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, di cui alla deliberazione n. 204/99, nonché delle componenti dei corrispettivi di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato relative al trasporto dell'energia elettrica, di cui alla deliberazione n. 205/99, sono state utilizzate stime del costo del capitale e dell'energia elettrica transitante sulle reti di trasmissione e di distribuzione aggiornate rispetto a quelle utilizzate per la determinazione dei corrispettivi di vettoriamento di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 13/99;
- i corrispettivi di potenza, di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 13/99, riflettono, tra l'altro, anche i costi riconosciuti per l'attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico;
- l'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/99, prevede che alle tipologie di utenza di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 2, comma 2.1, della medesima deliberazione, relative, rispettivamente, alle forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi e alle forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, le componenti tariffarie A2, A3 e A5 sono applicate sia con aliquote espresse in lire/cliente per anno, sia con aliquote espresse in lire/kWh;

- Ritenuto che:

- sia necessario adeguare il corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi di dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo

n. 79/99, tenendo conto degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e della nuova struttura delle aliquote delle componenti tariffarie A prevista dall'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n. 204/99;

- al fine di evitare discriminazioni tra utenti del mercato vincolato ed utenti del mercato libero nelle condizioni di accesso ed uso delle reti di trasmissione e di distribuzione, sia necessario modificare i corrispettivi di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 13/99 rendendoli coerenti con i parametri dei vincoli tariffari a copertura dei costi di trasporto dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e con le componenti dei corrispettivi di cessione alle imprese distributrici dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato relative al trasporto dell'energia elettrica;
- la struttura delle componenti tariffarie A risulta penalizzante per i clienti appartenenti alle tipologie di utenza di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 204/99, caratterizzati da ridotti consumi di energia elettrica per effetto del pagamento di corrispettivi unitari espressi in lire/cliente per anno in aggiunta ai corrispettivi unitari espressi in lire/kWh, e che, pertanto, sia opportuno prevedere che alle forniture con potenza impegnata inferiore o uguale a 1,5 kW siano applicate, con riferimento alle componenti tariffarie A2, A3 ed A5, solo aliquote espresse in lire/kWh pari a quelle previste per la tipologia di utenza di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione n. 204/99, relativa a forniture in bassa tensione per usi domestici;
- sia opportuno prevedere che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a carico dei clienti finali che svolgono attività ad alto consumo di energia sia definita in misura decrescente applicando una riduzione del 40% dell'aliquota espressa in lire/kWh per i consumi in eccesso ad 8 GWh/mese, tenendo conto dei regimi tariffari speciali previsti dalla normativa vigente, e che tale riduzione dell'aliquota debba applicarsi anche ai clienti finali, caratterizzati dai medesimi livelli di consumo, appartenenti al mercato vincolato;
- a seguito degli interventi di cui ai due precedenti alinea, sia necessario modificare i valori delle componenti tariffarie A al fine di assicurare la copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:

a) l'alta tensione (AT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e uguale o inferiore a 150 kV;
b) l'altissima tensione (AAT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 150 kV;

c) l'Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
d) l'avviamento è un periodo durante il quale i corrispettivi di potenza relativi ad eventuali prelievi e/o immissioni di potenza effettuati in eccesso rispetto alla potenza attiva contrattualmente impegnata sono addebitati in misura ridotta rispetto a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.5, della deliberazione n. 13/99;
e) la bassa tensione (BT) è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
f) il cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto legislativo n. 79/99, di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;
g) il complesso di misura è l'insieme dei contatori, degli eventuali trasformatori di misura che li alimentano e dei relativi cavetti di connessione;
h) il decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 è il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999 recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 151 del 30 giugno 1999;
i) il decreto legislativo n. 79/99 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
j) la deliberazione n. 13/99 è la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, come successivamente integrata e modificata;
k) la deliberazione n. 194/99 è la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1999, n. 194/99;
l) il dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari;
m) il dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche;
n) il disservizio di rete per cause accidentali ed imprevedibili è il fuori servizio forzato di uno o più elementi di rete il cui verificarsi è accertato dal gestore della rete interessata dal disservizio medesimo;
o) la distribuzione è l'attività di trasporto e di trasformazione di energia elettrica sulle reti di distribuzione ad alta, media e bassa tensione;
p) l'elemento di rete è un insieme di componenti elettrici individuato in base a criteri funzionali per il servizio di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica;
q) l'energia elettrica vettoriabile è la massima quantità di energia elettrica che può essere vettoriata in un dato periodo di tempo, senza eccedere in alcun momento il limite della potenza impegnata nei punti di consegna e riconsegna;
r) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in media o bassa tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90;
s) le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, nel caso di riconsegna in altissima o alta tensione, sono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del

provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90;

t) la gestione della rete è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;

u) il gestore contraente è il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna, ovvero nel caso di vettoriamento con più punti di riconsegna, è il gestore della rete nella quale si trova il punto di riconsegna per il quale, in relazione ai profili di potenza impegnata, è prevista al momento della stipula o del rinnovo del contratto di vettoriamento la maggiore energia vettoriabile per la durata del contratto medesimo;

v) il gestore della rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi, anche non avendone la proprietà, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima;

w) il gestore della rete di trasmissione nazionale è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;

x) gli impianti alimentati da fonti assimilate sono quelli che utilizzano fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia, come definite all'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per i quali risulta soddisfatta la condizione tecnica per l'assimilabilità prevista dal titolo I del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, e successive modificazioni e integrazioni;

y) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili sono quelli che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;

z) gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili sono quelli che utilizzano le risorse geotermiche, l'energia derivante dalla trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali, nonché l'energia idraulica, esclusi in quest'ultimo caso gli impianti ad acqua fluente;

aa) la manutenzione programmata degli elementi di rete è l'insieme delle operazioni e degli interventi, programmati a scadenza regolare, finalizzati al mantenimento o al ripristino dell'efficienza e del buon funzionamento degli elementi di rete, tenendo conto dell'eventuale decadimento delle prestazioni;

bb) la media tensione (MT) è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;

cc) l'ora fissa è il periodo di 60 minuti primi avente inizio al minuto 00 di un'ora;

dd) il periodo di 15 minuti primi fissi è un periodo di 15 minuti primi avente inizio al minuto 00, o al minuto 15, o al minuto 30, o al minuto 45, di un'ora;

ee) il produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto;

ff) il punto di consegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene immessa in una rete con obbligo di connessione di terzi;

gg) il punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi;

hh) il punto di riconsegna di emergenza è il punto di riconsegna utilizzato al fine di consentire l'alimentazione di utenze nei casi in cui, a causa di disservizi di rete

per cause accidentali ed imprevedibili o per interventi di manutenzione programmata sulla stessa, non sia possibile effettuare la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata attraverso un altro punto di riconsegna, indicato come principale e localizzato nello stesso sito;

ii) la rete con obbligo di connessione di terzi è una rete i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n.79/99, ivi incluse le reti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999, le porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale la cui gestione sia affidata a terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto legislativo e le piccole reti isolate, nonché la porzione della rete di proprietà della società Ferrovie dello Stato Spa non facente parte della rete di trasmissione nazionale;

jj) la rete di trasmissione nazionale è la rete determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'industria 25 giugno 1999 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

kk) il richiedente è il soggetto che presenta richiesta di vettoriamento dell'energia elettrica;

ll) lo scambio è la modalità di riconciliazione tra energia elettrica consegnata ed energia elettrica riconsegnata, applicata nel caso in cui la consegna e la riconsegna dell'energia elettrica vettoriata non avvengano simultaneamente;

mm) i servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete;

nn) il sistema elettrico nazionale è il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati sul territorio nazionale;

oo) il sito è un insieme di punti di consegna e/o di riconsegna che insistono su un'area, nella disponibilità di un unico soggetto (persona fisica o giuridica), che non ha soluzione di continuità eccezion fatta per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua, o comunque collegate da una linea elettrica nella esclusiva disponibilità del soggetto medesimo;

pp) la trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale;

qq) il vettoriamento è il servizio di trasporto a mezzo delle reti interconnesse dell'energia elettrica attiva da uno o più punti di consegna ad uno o più punti di riconsegna.

Articolo 2

Adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete

2.1 Il presente articolo sostituisce l'articolo 13 della deliberazione n. 13/99.

2.2 Ai corrispettivi di vettoriamento si applicano le maggiorazioni A2, A3, A4 ed A5, di qui in poi denominate "maggiorazioni", nella misura indicata dalla tabella 1 allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e successive modificazioni ed integrazioni. Le aliquote delle maggiorazioni sono espresse in:

a) lire/cliente per anno con riferimento a ciascun punto di riconsegna;

b) lire/kWh con riferimento all'energia elettrica riconsegnata.

2.3 Nel caso in cui un punto di riconsegna sia interessato anche da un contratto di prelievo di energia elettrica ad altro titolo, le maggiorazioni si applicano limitatamente alle aliquote di cui al precedente comma 2.2, lettera b).

2.4 Il gestore contraente versa l'ammontare delle maggiorazioni, fatturate in ciascun bimestre, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico entro sessanta giorni dal termine del bimestre.

2.5 Nel caso dell'energia elettrica autoprodotta a mezzo di impianti collegati in parallelo con la rete ed autoconsumata, anche parzialmente, nello stesso sito, come definito dalla deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, senza che sia richiesto un prelievo di energia elettrica a qualsiasi titolo, le maggiorazioni si applicano limitatamente alle aliquote espresse in lire/cliente per anno.

2.6 Nel caso di cui al precedente comma 2.5, il gestore contraente addebita le maggiorazioni al corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei servizi dinamici riferito agli impianti di produzione dell'energia elettrica autoconsumata nel sito e versa l'ammontare di tali maggiorazioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico entro sessanta giorni dal termine del bimestre.

2.7 In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 2.4 e 2.6, a partire dalla data di perfezionamento delle convenzioni per la cessione al gestore della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica e dei relativi diritti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, il gestore della rete di trasmissione nazionale, qualora gestore contraente, è autorizzato a trattenere, a titolo di acconto, il gettito relativo alla maggiorazione A3.

2.8 A partire dalla data di cui al precedente comma 2.7, la Cassa conguaglio per il settore elettrico versa al gestore della rete di trasmissione nazionale la differenza tra i costi da questi sostenuti per l'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'articolo 11, comma 3, dello medesimo decreto legislativo. Tale versamento avviene entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico di idonea documentazione attestante la sussistenza della suddetta differenza secondo modalità definite dalla stessa Cassa.

2.9 Le aliquote delle maggiorazioni espresse in lire/cliente per anno sono addebitate in quote mensili calcolate dividendo per dodici le aliquote unitarie annuali con arrotondamento al primo decimale con criterio commerciale.

2.10 Ai vettoriamenti di energia elettrica con durata inferiore al mese si applica una quota delle aliquote delle maggiorazioni espresse in lire/cliente per anno pari, per ogni giorno solare, ad un trecentosessantacinquesimo del valore unitario annuale.

2.11 Le maggiorazioni non si applicano nel caso di:

a) vettoriamento internazionale quando il punto di riconsegna non sia localizzato sul territorio nazionale;

b) vettoriamento di energia elettrica fornita ai sensi e per la durata prevista dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'Enel Spa.

2.12 Nel caso di vettoriamento dell'energia elettrica consegnata per le destinazioni di cui all'articolo 16, comma 16.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e successive modificazioni ed integrazioni, le maggiorazioni si applicano nella misura indicata dalla tabella 9 allegata alla medesima deliberazione.

Articolo 3

Modificazione dei corrispettivi di vettoriamento di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione n. 13/99

3.1 La tabella 2 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente:

Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di altissima e alta tensione (lire/kW/ora)

	Fasce orarie			
	F1	**F2**	**F3**	**F4**
Corrispettivi	15,9	10,6	7,3	3,8

3.2 La tabella 3 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente:

Corrispettivi di potenza per il vettoriamento sulle linee di media e bassa tensione per km di distanza (lire/kW/ora)

Bassa tensione	47,7
Media tensione	0,73

Il corrispettivo massimo per il vettoriamento su reti di bassa tensione è quindi pari a 47,7 lire/kW/ora
Il corrispettivo massimo per il vettoriamento su reti di media tensione è quindi pari a 14,6 lire/kW/ora

3.3 La tabella 4 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente:

Corrispettivi di potenza per le trasformazioni di tensione (lire/kW/ora)

Da alta/altissima a media tensione o viceversa	2,5
Da media a bassa tensione o viceversa	9,3

3.4 La tabella 5 della deliberazione n. 13/99 è sostituita dalla tabella seguente:

Corrispettivi per l'uso del sistema

Servizi dinamici (lire/kW potenza nominale/anno)	2.600
Regolazione di tensione (lire/kW impegnato/ora)	0,30
Dispacciamento (lire/kW impegnato/ora)	0,30
Misura - altissima tensione (lire/anno)	11.471.000
Misura - alta tensione (lire/anno)	11.471.000
Misura - media tensione (lire/anno)	1.176.000
Misura - bassa tensione (lire/anno)	151.000
Riserva di potenza (lire/kW/anno)	13.200

Articolo 4

Modificazione delle componenti tariffarie A di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99

4.1 Alle tipologie di utenza di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2, comma 2.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, con potenza impegnata inferiore o uguale a 1,5 kW, le componenti tariffarie A2, A3 e A5 sono applicate unicamente con aliquote espresse in lire/kWh pari a quelle previste per la tipologia di utenza di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 2.1, della medesima deliberazione.

4.2 Per le tipologie di utenza, diverse da quelle in bassa tensione, per il consumo mensile eccedente gli 8 GWh, le aliquote delle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh sono ridotte del 40%.

4.3 Quanto previsto al precedente comma 4.2 si applica all'energia elettrica:

a) ceduta alle utenze sottese eccedente i limiti previsti dall'articolo 45 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175;

b) ceduta dall'Enel Spa alle Ferrovie dello Stato Spa eccedente i quantitativi previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

c) ceduta dall'Enel Spa alla società Terni Spa e sue aventi causa eccedente i quantitativi previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;

d) fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario a decorrere dall'1 gennaio 2006, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;

e) fornita ai comuni rivieraschi e non destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'articolo 52 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175 e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Articolo 5

Deroghe alla disciplina delle componenti tariffarie A e UC e delle maggiorazioni

5.1 Le componenti tariffarie A ed UC e le maggiorazioni non si applicano all'energia elettrica consumata dai soggetti giuridici che svolgono le attività di:

a) trasmissione e dispacciamento;

b) distribuzione;

c) vendita ai clienti del mercato vincolato

per gli usi direttamente connessi allo svolgimento di tali attività, ivi inclusi gli usi di illuminazione.

5.2 La deroga di cui al precedente comma 5.1 si applica anche ai soggetti giuridici nella cui disponibilità si trova una porzione della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99.

5.3 Le componenti tariffarie A ed UC e le maggiorazioni si applicano all'energia elettrica consumata dai soggetti giuridici di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2 per gli usi diversi da quelli direttamente connessi allo svolgimento delle loro attività. A tal fine i soggetti interessati comunicano bimestralmente alla Cassa conguaglio per il settore elettrico i quantitativi di energia elettrica assoggettati alle componenti tariffarie e alle maggiorazioni, le aliquote applicate ed effettuano i relativi versamenti entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre.

Articolo 6

Disposizioni finali

6.1 Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 della presente deliberazione si applicano a decorrere dall'1 luglio 2000.

6.2 Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione l'articolo 1 della deliberazione n. 13/99 è abrogato.

6.3 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 15 giugno 2000

Il presidente: P. Ranci

00A8961

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Adozione di disposizioni in materia di tariffe per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per il secondo semestre dell'anno 2000 in attuazione e ad integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2000, n. 204/99. (Deliberazione n. 112/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 22 giugno 2000,

- Premesso che:

  - ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni;

  - ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 481/95, sono in particolare trasferite all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

  - l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; prevede, inoltre, che l'Autorità verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; e prevede, infine, che, qualora la pronuncia

dell'Autorità non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

- l'articolo 3, comma 4, della legge n. 481/95 prevede che i soggetti esercenti il servizio predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, della medesima legge; prevede, inoltre, che trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata; che ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni; e prevede, infine, che le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dall'1 gennaio dell'anno successivo;

- con la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 204/99), l'Autorità ha emanato norme per la regolamentazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95,

- ai sensi dell'articolo 5, comma 5.4, della deliberazione dell'Autorità n. 204/99, le imprese esercenti presentano all'Autorità, ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 481/95, le opzioni tariffarie base e speciali che intendono offrire alle tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere da b) a i) della deliberazione n. 204/99;

- ai sensi dell'articolo 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99, le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000, da presentarsi entro il 31 marzo 2000 congiuntamente all'autocertificazione della compatibilità di ciascuna opzione tariffaria base con il vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.1, della medesima deliberazione, devono essere offerte da ciascun soggetto esercente a far data dall'1 luglio 2000, e che, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.2, della medesima deliberazione, a decorrere dall'1 luglio 2000 cessa l'offerta delle tariffe applicate fino al 30 giugno 2000;

- nessun soggetto esercente ha presentato, nel corso della consultazione condotta dall'Autorità nell'ambito del procedimento preparatorio della deliberazione n. 204/99 avviato con la delibera 30 maggio 1997, n. 57/97, osservazioni attestanti la necessità di disporre di un periodo di transizione di durata superiore al semestre per adeguare la propria struttura organizzativa alle esigenze poste dalla applicazione del nuovo ordinamento tariffario;

- inoltre, nessun soggetto esercente, successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 204/99, ha presentato ricorsi amministrativi asserendo l'illegittimità della medesima deliberazione con riferimento alla durata del periodo di transizione in ragione della inadeguatezza di tale durata a motivo

delle esigenze di adeguamento delle strutture organizzative aziendali e delle procedure ai fini dell'applicazione del nuovo ordinamento tariffario;

- con la deliberazione 29 marzo 2000, n. 69/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90, del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 69/00), l'Autorità ha disposto la proroga al 30 aprile 2000 del termine per la presentazione da parte dei soggetti esercenti dell'autocertificazione di compatibilità con il vincolo V2 delle opzioni tariffarie base relative all'anno 2000 di cui all'articolo 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99;

- la proroga di cui al precedente alinea è stata concessa a fronte della espressa richiesta di numerosi soggetti esercenti, in relazione alla loro asserita necessità di disporre di un ulteriore periodo per l'analisi delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 204/99 e che, in occasione di tale richiesta, non è stata manifestata dai soggetti esercenti una situazione di impossibilità di attuazione del nuovo sistema tariffario nei termini e nei tempi previsti dall'Autorità;

• Premesso che:

- centodiciotto soggetti esercenti hanno presentato all'Autorità proposte di opzioni tariffarie base ai fini della verifica di conformità ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95 e alla deliberazione dell'Autorità n. 204/99;
- settantotto soggetti esercenti non hanno presentato all'Autorità opzioni tariffarie base ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 481/95, secondo le disposizioni della deliberazione dell'Autorità n. 204/99;

• Visti:

- la legge n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

• Visti:

- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 302 del 29 dicembre 1990 (di seguito: provvedimento Cip n. 45/90);
- i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n.15 e 29 dicembre 1993, n.17, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993 e nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1993 (di seguito: provvedimenti Cip n. 15/93 e 17/93);
- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

- il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, Supplemento ordinario, n. 151 del 30 giugno 1999;

• Viste:

- la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97);
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 1998, n. 28/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 1998;
- la deliberazione n. 204 /99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici per l'integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e per la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 205/99);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 206/99, recante aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il bimestre gennaio – febbraio 2000, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito deliberazione n. 206/99);
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 24 del 31 gennaio 2000;
- la deliberazione dell'Autorità 27 gennaio 2000 n. 5/00, recante rettifica di errori materiali nelle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 e n. 205/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 24 del 31 gennaio 2000;
- la comunicazione dell'Autorità 27 gennaio 2000, recante modalità applicative della deliberazione n. 204/99, come integrata dalla deliberazione n. 04/00; della deliberazione n. 205/99 e della deliberazione n. 206/99;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000 n. 55/00, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi

dell'articolo 2, comma 2, lettere h) ed l) della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2000;

- la deliberazione n. 69/00;

- Considerato che diciassette proposte di opzioni tariffarie base, tra quelle presentate, sono difformi dai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99, vale a dire:
  - la società A.C.E.A. Spa, con sede legale in piazzale Ostiense n. 2, 00154 Roma, ha presentato un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza *Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica* che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2 , della deliberazione n. 204/99;
  - l'Azienda Speciale Multiservizi di Terni, con sede in Strada Maratta Bassa n. 52 A, 05100 Terni, ha presentato un'opzione tariffaria base per la tipologia di utenza *Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica* che comporta, per alcuni livelli di utilizzazione della potenza impegnata, un esborso complessivo per cliente superiore a quello ammesso dal vincolo V2, di cui all'articolo 8, comma 8.2 , della deliberazione n. 204/99;
  - il Comune di Campo Tures (Bolzano) non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le seguenti tipologie di utenza: *Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica, Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi, Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi, Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;*
  - il Comune di Parcines (Bolzano) non ha fornito informazioni sufficienti per la quantificazione dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base presentate per le seguenti tipologie di utenza: *Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi, Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi;*
  - la società Enel Distribuzione Spa., con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, ha presentato opzioni tariffarie base che prevedono, per tutte le tipologie di utenza, una nozione di potenza elettrica di riferimento per l'applicazione dei corrispettivi espressi in lire/kW non coerente con quella di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99, ciò comportando la violazione del vincolo V2 di cui all'articolo 8 della medesima deliberazione.

- Considerato che i soggetti esercenti che hanno presentato le proposte di cui al punto precedente ne hanno confermato l'impostazione anche nell'ambito degli approfondimenti svolti dagli uffici dell'Autorità mediante richieste formali di chiarimenti e integrazioni;

- Considerato che centotredici soggetti esercenti hanno presentato, per tutte le tipologie di utenza, opzioni tariffarie base conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99; e che la

verifica della conformità delle proposte ai detti criteri è stata possibile, per settantadue soggetti esercenti, sulla base dei chiarimenti e delle integrazioni forniti agli uffici dell'Autorità;

- Considerato che le opzioni tariffarie base di cui al punto precedente sono conformi alla disciplina di cui alla deliberazione n. 204/99, dato che:
  - per le opzioni tariffarie base presentate che includono un corrispettivo espresso in lire per kW e in assenza di diversa indicazione, la nozione di potenza impegnata rilevante ai fini della determinazione degli importi dovuti dal cliente è quella definita all'articolo 1, comma 1.1, lettera q), della deliberazione n. 204/99;
  - non è prevista l'applicazione ai clienti di corrispettivi per prelievi di potenza superiori alla potenza contrattualmente impegnata qualora non esplicitamente evidenziata dall'esercente nella comunicazione delle opzioni tariffarie base;
  - quando la potenza elettrica è una delle caratteristiche elettriche della fornitura rilevante ai fini dell'identificazione dei clienti ai quali un'opzione tariffaria base deve essere applicata, in assenza di diversa indicazione circa la nozione di potenza rilevante, per potenza si intende la potenza disponibile ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera w), della deliberazione n. 204/99;
  - quando le opzioni tariffarie base presentate dall'esercente non includono le componenti tariffarie GR(e) e GR(n) di cui all'articolo 3, comma 3.2, della deliberazione n. 204/99, ai corrispettivi indicati per ciascuna opzione tariffaria base si sommano tali componenti;
  - quando alcuni dei corrispettivi delle opzioni tariffarie base sono differenziati per fasce orarie, in assenza di diversa specificazione, nel caso in cui il numero di fasce orarie sia pari a quattro si applica la definizione di fasce orarie di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera s), della deliberazione n. 204/99, mentre nel caso in cui il numero di fasce orarie sia pari a due si applicano le definizioni di fasce orarie di cui al titolo II, punto 1), lettera a), del provvedimento Cip n. 45/90;
  - quando le opzioni tariffarie includano corrispettivi espressi in lire per kW differenziati per fasce orarie, in assenza di diversa specificazione, tali corrispettivi si intendono applicati secondo le modalità previste dal provvedimento Cip n. 15/93;

- Considerato che ottantatre esercenti non hanno adempiuto, con riferimento ad almeno una tipologia di utenza, alle disposizioni della deliberazione n. 204/99, alla data dell'1 luglio 2000, e che ciò determina una situazione, imprevedibile ed eccezionale, di carenza della disciplina tariffaria per il secondo semestre dell'anno 2000 per i clienti finali del mercato vincolato appartenenti alle tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere da b) a i), della deliberazione n. 204/99;

- Considerato che:

  - data la disciplina in materia di tariffe per la fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, la situazione eccezionale di cui al punto precedente può essere affrontata mantenendo in vigore, per gli esercenti che non hanno

adempiuto alle disposizioni della deliberazione n. 204/99, le condizioni tariffarie previste dalla normativa in vigore al 30 giugno 2000;

- l'applicazione delle condizioni tariffarie di cui al precedente alinea potrebbe comportare una situazione di disparità di trattamento a danno dei clienti del mercato vincolato ai quali sono applicate opzioni tariffarie base conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99, in quanto i ricavi derivanti dall'applicazione delle opzioni tariffarie base devono sottostare al vincolo V1 di cui all'articolo 9 della medesima deliberazione;

- Considerato che:

  - gli obblighi di informazione della clientela in ordine al regime tariffario vigente previsti dagli articoli 3, 6 e 18 della deliberazione dell'Autorità n. 55/00, ai sensi dell'articolo 22, comma, 1, della medesima deliberazione, debbono essere adempiuti entro il 30 settembre 2000 dai soggetti esercenti che al 31 dicembre 1999 avevano più di 100.000 clienti forniti in bassa e media tensione, e entro il 31 dicembre 2000 dagli altri esercenti;

  - la maggior parte dei soggetti esercenti non ha presentato all'Autorità per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 204/99, il Codice di condotta commerciale nel quale dovranno essere definite norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza nell'offerta delle opzioni tariffarie base e speciali ai clienti del mercato vincolato;

- Ritenuto che:

  - la disparità di trattamento derivante dall'inosservanza da parte di numerosi soggetti esercenti delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 204/99 possa essere evitata, per ciascuna tipologia di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere da b) a i), della deliberazione n. 204/99, prevedendo che il vincolo V1 trovi applicazione nell'anno 2000 anche per quelle tipologie di utenza a cui, in tale semestre, continuano ad applicarsi le condizioni tariffarie previste dalla normativa in vigore al 30 giugno 2000;
  - al fine di creare le condizioni per la più ampia applicazione del nuovo ordinamento tariffario per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, sia opportuno riconoscere ai soggetti esercenti che non hanno adempiuto alle disposizioni della deliberazione n. 204/99 un ulteriore periodo per la presentazione all'Autorità delle opzioni tariffarie base per il secondo semestre 2000, con riserva di avviare procedimenti formali per l'adozione dei provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti a detto inadempimento;
  - le soluzioni prospettate nel precedente alinea consentano di garantire il rispetto dei principi contenuti nella legge n. 481/95 in materia di uniformità sul territorio nazionale della disciplina tariffaria;

- sia opportuno garantire ai clienti del mercato vincolato un livello minimo di informazione obbligatoria in ordine al regime tariffario che sarà applicato nel secondo semestre dell'anno 2000;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione:

a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) per deliberazione n. 55/00 si intende la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2000 n. 55/00, recante direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere h) ed l) della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 78 del 3 aprile 2000;

d) per deliberazione n. 69/00 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 marzo 2000, n. 69/00, recante proroga del termine di cui all'articolo 18, comma 18.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per la presentazione da parte degli esercenti delle opzioni tariffarie base relative all'anno 2000 e della autocertificazione di compatibilità con il vincolo V2 delle opzioni tariffarie base relative all'anno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 90, del 17 aprile 2000;

e) per legge n. 481/95 si intende la legge 14 novembre 1995, n. 481;

f) per parte B della tariffa elettrica si intende la parte B della tariffa di cui all'articolo 1, comma 1.4, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997.

Articolo 2
Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per il periodo 1 luglio-31 dicembre 2000

2.1 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 per le tipologie di utenza indicate nella colonna 1 della tabella allegata alla presente deliberazione sono conformi ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99.

2.2 Le proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 per le tipologie di utenza indicate nella colonna 2 della tabella allegata alla presente deliberazione sono rigettate.

2.3 I soggetti esercenti le cui proposte aventi ad oggetto le opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 sono state, in tutto o in parte, rigettate ai sensi del precedente comma 2.2, ovvero che, entro la scadenza del termine di cui alla deliberazione n. 69/00, non hanno presentato proposte di opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000, possono definire e presentare all'Autorità proposte di opzioni tariffarie base per il secondo semestre dell'anno 2000 in conformità alle disposizioni della deliberazione n. 204/99 entro e non oltre il 15 luglio 2000. Decorso tale termine l'Autorità potrà procedere alla apertura di istruttorie formali per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2.4 I soggetti esercenti:

a) pubblicano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, con i mezzi idonei, e comunque in un quotidiano ad ampia diffusione nell'area territoriale nella quale è erogato il servizio di fornitura dell'energia elettrica e nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero nel Foglio annunzi legali delle province interessate, le opzioni tariffarie base di cui al precedente articolo 2, comma 2.1. Lo stesso obbligo incombe ai soggetti esercenti che abbiano presentato le opzioni tariffarie base ai sensi del precedente articolo 2.3, con decorrenza dalla data in cui l'Autorità ne abbia valutato la conformità ai criteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 e alla deliberazione n. 204/99;

b) forniscono, in allegato al primo documento di fatturazione emesso successivamente al 10 luglio 2000, al singolo cliente del mercato vincolato idonea spiegazione in ordine alle caratteristiche dell'opzione tariffaria base applicata a detto cliente nel secondo semestre dell'anno 2000.

2.5 I soggetti esercenti che al 31 dicembre 1999 avevano meno di 100.000 clienti forniti in bassa e media tensione adempiono all'obbligo di cui al precedente articolo 2, comma 2.4, lettera a), limitatamente alla pubblicazione nel Bollettino

ufficiale della regione o della provincia autonoma ovvero nel Foglio annunzi legali delle province interessate.

Articolo 3
Regime tariffario integrativo per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2000

3.1 Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti esercenti per le tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere da b) ad i), della deliberazione n. 204/99 per le quali dopo l'1 luglio 2000 non siano in vigore opzioni tariffarie base.

3.2 Nel secondo semestre dell'anno 2000 i soggetti esercenti applicano le condizioni tariffarie previste dalla normativa in vigore al 30 giugno 2000, fatti salvi successivi aggiornamenti e modifiche.

3.3 Nel secondo semestre dell'anno 2000 i soggetti esercenti applicano le disposizioni previste dalla deliberazione n. 204/99 all'articolo 2, all'articolo 3, comma 3.1, all'articolo 6, all'articolo 9, all'articolo 11, comma 11.2, all'articolo 15, commi 15.1, 15.2 e 15.6, all'articolo 16, all'articolo 18, comma 18.6, all'articolo 19, comma 19.2.

3.4 Ai fini della verifica del vincolo V1 per l'anno 2000, i ricavi effettivi ai sensi dell'articolo 9, comma 9.3, lettera a), della deliberazione n. 204/99 devono essere calcolati deducendo dai ricavi riportati nel bilancio di esercizio, ottenuti dall'applicazione delle tariffe nell'anno 2000, ad esclusione delle componenti tariffarie compensative di cui all'articolo 15, comma 15.2, della deliberazione n. 204/99, gli importi (positivi o negativi) che sarebbero risultati dall'applicazione nell'anno 2000 delle componenti tariffarie GR, di cui all'articolo 3, comma 3.2, della medesima deliberazione.

Articolo 4
Disposizioni transitorie

4.1 Il parametro PG, di cui all'articolo 7, comma 7.4, della deliberazione n. 204/99, è fissato pari a 49,6 lire/kWh e comprende unicamente una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica.

4.2 La tariffa TV2, di cui all'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 204/99, include la parte B della tariffa elettrica.

4.3 Alle componenti previste dall'articolo 8, comma 8.3, lettera b), della deliberazione n. 204/99 è aggiunta la parte B della tariffa elettrica.

4.4 Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica.

Articolo 5
Disposizioni finali

5.1 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione è abrogato l'articolo 18, comma 18.5, secondo periodo, della deliberazione n. 204/99.

5.2 Con decorrenza dall'1 agosto 2000 i soggetti esercenti adeguano il documento di fatturazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 55/00.

5.3 La presente deliberazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dall'1 luglio 2000.

Milano, 22 giugno 2000

Il presidente: P. Ranci

Tabella: proposte di opzioni tariffarie presentate dai soggetti esercenti per il secondo semestre dell'anno 2000
Le colonne 1 e 2 indicano rispettivamente le opzioni verificate conformi e quelle rigettate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas

		1	2
1	**A.A.M.A.I.E. Azienda speciale del comune di Sanremo - Sanremo (Imperia)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
2	**ACEA S.p.a. - Roma (Roma)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica		X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
3	**Acqua, Elettricità, Gas e Servizi - AC.E.GA.S. S.p.a. - Trieste (Trieste)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
4	**Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero - Primiero (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
5	**Azienda Energetica Consorziale Etschwerke Bolzano e Merano - Bolzano (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
6	**Azienda Energetica Municipale S.p.a. Cremona (Cremona)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
7	**Aem Elettricità S.p.a. Milano (Milano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	

		1	2
8	**Azienda energetica metropolitana Torino S-p.A. - Torino (Torino)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
9	**Azienda elettrica municipalizzate di Vigo di Cadore - Vigo di Cadore (Belluno)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
10	**Alto Garda Servizi S.p.A - Riva del Garda (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
11	**Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A - Verona (Verona)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
12	**Aziende Industriali Municipali di Vicenza - Vicenza (Vicenza)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
13	**Azienda Intercomunale Rotaliana - Mezzolombardo (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

	1	2
14 Azienda Multiservizi Energia Ambiente S.p.A - Paliano (Frosinone)		
Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
15 Azienda Multiservizi Energia ed Acqua - A.M.E.A. S.p.A - Pergine Valsugana (Trento)		
Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
16 AMET Azienda speciale di Trani - Trani (Bari)		
Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
17 Azienda Multiservizi Goriziana - A.M.G. S.p.A - Gorizia (Gorizia)		
Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
18 Azienda Multiservizi Intercomunale Consorzio Imola - Imola (Bologna)		
Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
19 Azienda Municipalizzata Idroelettrica ed Acquedotto Selvino - Selvino (Bergamo)		
Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
20 AMPS S.p.a. - Parma (Parma)		
Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
21 Azienda Municipale Servizi Pubblici - Seregno (Milano)		
Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

		1	2
22	**ASM S.p.a. - Brescia (Brescia)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
23	**Azienda Servizi Municipalizzati di Laces - Laces (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
24	**Azienda Servizi Municipalizzati S.p.a. - Rovereto (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
25	**Azienda Sondriese Multiservizi S.p.a. - Sondrio (Sondrio)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
26	**Azienda Speciale Multiservizi - Terni (Terni)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica		X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
27	**Azienda Servizi Municipalizzati - Tione di Trento (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
28	**A.S.M. Voghera S.p.a. - Voghera (Pavia)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

		1	2
29	**ASPEA S.p.a. - Osimo (Ancona)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
30	**Azienda Servizi Pubblici Municipalizzati - Soresina (Cremona)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
31	**Azienda Speciale Servizi Municipalizzati - Tolentino (Macerata)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
32	**Azienda Servizi Territoriali - Recanati (Macerata)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
33	**Azienda Territoriale Energia e Ambiente S.p.a. - Vercelli (Vercelli)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
34	**Azienda Elettrica Comunale - Castelnuovo Val di Cecina (Pisa)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
35	**Azienda Elettrica Comunale - Vipiteno (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
36	**Azienda Elettrica Anterselva S.r.l. - Anterselva (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
37	**Azienda Elettrica Innerbichler - San Giacomo (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

		1	2
38	**Azienda Elettrica di Dobbiaco - Dobbiaco (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
39	**Azienda Elettrica Prato S.c.r.l. - Prato Stelvio (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
40	**Azienda Elettrica Municipalizzata - Silandro (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
41	**Azienda Pubbliservizi - Brunico (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
42	**A.S.SE.M. - San Severino Marche (Macerata)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
43	**Consorzio Elettrico di Storo S.c.r.l. - Storo (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
44	**Consorzio Elettrico Industriale di Stenico S.c.r.l. - Stenico (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
45	**Consorzio Elettrico di Pozza di Fassa S.c.rl. - Pozza di Fassa (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
46	**Comune di Ala (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

		1	2
47	**Comune di Alpette (Torino)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
48	**Comune di Andalo (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
49	**Comune di Arrone (Terni)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
50	**Comune di Avio (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
51	**Comune di Benetutti (Sassari)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
52	**Comune di Berchidda (Sassari)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
53	**Comune di Besenello (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

		1	2
54	**Comune di Caldonazzo (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
55	**Comune di Campo Tures (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica		X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
56	**Comune di Castello - Molina di Fiemme (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
57	**Comune di Cavalese (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
58	**Comune di Chiomonte (Torino)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
59	**Comune di Cles (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
60	**Comune di Exilles (Torino)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
61	**Comune di Grigno (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

		1	2
62	**Comune di Isera (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
63	**Comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
64	**Comune di Malè (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
65	**Comune di Molveno (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
66	**Comune di Monclassico (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
67	**Comune di Mori (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
68	**Comune di Oschiri (Sassari)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
69	**Comune di Ossana (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
70	**Comune di Paisco Loveno (Brescia)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	

		1	2
71	**Comune di Palù del Fersina (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
72	**Comune di Parcines (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
73	**Comune di Polverigi (Ancona)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
74	**Comune di Pozzomaggiore (Sassari)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
75	**Comune di Predazzo (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
76	**Comune di Ronco Canavese (Torino)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
77	**Comune di Roncone (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
78	**Comune di Salbertrand (Torino)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	

		1	2
79	**Comune di San Gemini (Terni)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
80	**Comune di Sant'Orsola Terme (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
81	**Comune di Telti (Sassari)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
82	**Comune di Tenna (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
83	**Comune di Terlago (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
84	**Comune di Terzolas (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
85	**Comune di Tres (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
86	**Comune di Tuenno (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
87	**Comune di Ussita (Macerata)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

		1	2
88	**Comune di Varena (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
89	**Comune di Vermiglio (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
90	**Comune di Vervò (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
91	**Comune di Volano (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
92	**Consorzio Elettrico Cantuccio s.c.r.l. - Campo Tures (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
93	**Consorzio Elettrico Intercomunale Rio Caldo (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
94	**Consorzio Idroelettrico di Edolo-Mù s.c.r.l - Edolo (Brescia)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
95	**Cooperativa Agricola Forza e Luce S.r.l. - Aosta (Aosta)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
96	**Cooperativa Elettricità Badia a.r.l. - Badia-San Leonardo (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
97	**D'Anna e Bonaccorsi (Palermo)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	

		1	2
98	**Enel Distribuzione S.p.a. - Roma (Roma)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica		X
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica		X
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi		X
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi		X
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei		X
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati		X
99	**I.C.EL. S.r.l. - Levanzo (Trapani)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
100	**Modena Energia Territorio e Ambiente S.p.a. - Modena (Modena)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
101	**Odoardo Zecca s.r.l. - Ortona (Chieti)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
102	**Società Elettrica di Favignana - Palermo (Palermo)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
103	**Società Elettrica Cooperativa Alto But s.c.a.r.l. - Paluzza (Udine)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
104	**Società elettrica Liparese s.n.c. - Lipari (Messina)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	

		1	2
105	**S.EL.I.S Lampedusa S.p.A - Palermo (Palermo)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
106	**S.EL.I.S Linosa S.p.A - Palermo (Palermo)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
107	**S.EL.I.S Merettimo S.p.A - Palermo (Palermo)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
108	**Società elettrica ponzese S.p.a. - Ponza (Latina)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
109	**Servizi Valsugana S.p.a. - Levico Terme (Trento)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
110	**Società impianti elettrici s.r.l. - Firenze (Firenze)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
111	**S.I.E.C. Coop.r.l. - Chiavenna (Sondrio)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

		1	2
112	**S.MED.E. Pantelleria S.p.A - Pantelleria (Palermo)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
113	**Società Nolana per imprese elettriche S.p.a. - Nola (Napoli)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
114	**Società Coop. Idroelettrica di Forni di Sopra s.c.r.l. - Forni di Sopra (Udine)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
115	**Azienda Servizi Municipalizzati - Bressanone (Bolzano)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
116	**Soc. Elettrica "La Bruzolese" s.r.l. - Bruzolo di Susa (Genova)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	X	
	Forniture in alta tensione a clienti vincolati	X	
117	**Soc. Elettrica in Morbegno s.c.r.l. - Morbegno (Sondrio)**		
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
118	**Azienda elettrica municipale di Tirano S.p.a. - Tirano (Sondrio)**		
	Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	X	
	Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	X	

00A8962

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Aggiornamento, per il bimestre luglio-agosto 2000, della parte B e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 113/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 22 giugno 2000,

- Premesso che:

- rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, (di seguito: deliberazione n. 81/00), di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

- Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;

- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000;

- Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie

generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, e con deliberazione n. 81/00 richiamata in premessa;

- Visto in particolare l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";

- Vista la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;

- Vista la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00 (di seguito: deliberazione n. 108/00);

- Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97 l'indice del consumo specifico è fissato pari a 2290 kcal/kWh;

- Considerato che l'articolo 4 della deliberazione n. 108/00 ha disposto modifiche alle modalità di applicazione delle componenti inglobate nella parte A della tariffa relativamente alle forniture in bassa tensione per usi diversi da quelli domestici e di illuminazione pubblica con potenza impegnata inferiore o pari a 1,5 kW e alle forniture a clienti con consumi mensili eccedenti 8 GWh;

- Ritenuto che sia necessario aumentare le aliquote delle componenti inglobate nella parte A della tariffa per compensare il minor gettito derivante dalle modifiche introdotte dal richiamato articolo 4 della deliberazione n. 108/00;

DELIBERA

Articolo 1
Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

1.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo febbraio – maggio 2000, è fissato pari a 35,688 L/Mcal.

1.2 Il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il quarto bimestre (luglio - agosto) 2000 risulta pari a 81,726 L/kWh.

Articolo 2
Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.

2.2 Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.

Articolo 3
Aggiornamento delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica

Le aliquote delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica, per la generalità dell'utenza e per le utenze di cui all'articolo 16, comma 16.2, della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, sono fissate come indicato, rispettivamente, nelle tabelle 2 e 3, che modificano le tabelle 1 e 9 della medesima deliberazione.

Articolo 4
Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 luglio 2000.

Milano, 22 giugno 2000 Il presidente: P. Ranci

Tabella 1 – Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze

Tipologie di utenza	*Parte B*
	L/kWh
BASSA TENSIONE	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 Kwh	58,4
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	92,1
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	125,8
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	92,1
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	65,7
3) Altri usi	86,0
MEDIA TENSIONE	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	61,9
4) Tutti gli usi	79,4
ALTA TENSIONE	
5) Tutti gli usi	70,4

Tabella 2 - Componenti A e UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per le tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.1, della medesima deliberazione

Tipologie di utenza	A2			A3			A4			A5			UC1		UC2	
	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8	L/cliente anno	L/kWh per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	L/kWh per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	L/cliente anno	L/kWh	L/cliente anno	L/kWh
a) Forniture in bassa tensione per usi domestici	-	0,9	0,9	-	9,7	9,7	-	2,1	2,1	-	0,9	0,9	-	-	-	-
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	0,6	0,6	-	7,9	7,9	-	4,0	4,0	-	0,6	0,6	-	-	-	4,7
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi																
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,9	0,9	-	9,7	9,7	-	4,0	4,0	-	0,9	0,9	-	-	-	6,3
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,4	0,4	105.900	5,0	5,0		4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	-	-	-	6,3
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi																
di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,9	0,9	-	9,7	9,7	-	4,0	4,0	-	0,9	0,9			-	6,3
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,4	0,4	105.900	5,0	5,0	-	4,0	4,0	7.100	0,4	0,4			-	6,3
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	0,4	0,2	-	5,0	3,0	-	4,0	2,4	-	0,4	0,2	-	-	-	4,4
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	7.200	0,4	0,2	105.900	5,0	3,0	-	4,0	2,4	7.100	0,4	0,2	-	-	-	5,8
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	7.200	0,4	0,2	105.900	5,0	3,0	-	4,0	2,4	7.100	0,4	0,2	-	-	-	5,8
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	7.200	0,4	0,2	105.900	5,0	3,0	-	4,0	2,4	7.100	0,4	0,2	-	-	-	5,1
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	7.200	0,4	0,2	105.900	5,0	3,0	-	4,0	2,4	7.100	0,4	0,2	-	-	-	5,1

Tabella 3 - Componenti A e UC per le utenze di cui all'articolo 16, comma 16.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 (L/kWh)

	A2	*A3*	*A4*	*A5*	*UC1*	*UC2*
Alluminio primario	0,4	5,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,4	5,0	4,0	0,4	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa (nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'art. 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,0	bassa tensione 7,0 media e alta tensione 2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Note

All'utenza colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997, ospitata nei moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, si applicano per quanto compatibili le norme previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 novembre 1998, n. 134/98.

00A8963

DELIBERAZIONE 22 giugno 2000.

Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2000 delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99. (Deliberazione n. 114/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 22 giugno 2000,
- Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 aprile 2000, n.82/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n.82/00), gli indici dei prezzi di riferimento I_t, relativo al gas naturale, e J_t, relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno registrato una variazione maggiore del 5%;
- Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;
- Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n.52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999 (di seguito: deliberazione n.52/99), come modificata e integrata dall'Autorità con le deliberazioni dell'Autorità 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, 26 agosto 1999, n. 126/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, 25 ottobre 1999, n. 161/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, 22 dicembre 1999, n. 195/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1999, 24 febbraio 2000, n. 40/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000 e n. 82/00 richiamata in premessa;
- Visti in particolare:
  - l'articolo 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice It, calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

- l'articolo 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice Jt, calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

DELIBERA

Articolo 1
Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 19,6 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc standard.

1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.

Articolo 2
Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

2.1 Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'articolo 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono diminuite di 105,9 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg).

2.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.

Articolo 3
Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 luglio 2000.

Milano, 22 giugno 2000

Il presidente: P. Ranci

00A8964

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 4 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 109 dello statuto di autonomia dell'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 128, dell'11 ottobre 1996, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 22 ottobre 1996, n. 248;

Visto il decreto rettorale n. 135 del 28 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 20 ottobre 1997, con il quale è sostituita la tabella 1 dello statuto di autonomia suindicato;

Vista la deliberazione del senato accademico del 13 ottobre 1998, con la quale è stata deliberata la costituzione del dipartimento di «scienze veterinarie e agroalimentari» e l'inserimento del suddetto dipartimento nella tabella 2 allegata allo statuto di Ateneo;

Visto il decreto rettorale n. 189 del 4 novembre 1998, con il quale è stato costituito il dipartimento suindicato;

Decreta:

Ai sensi del sesto comma dell'art. 109 dello statuto dell'Università degli studi di Teramo, citato in premessa, nella tabella 2, elenco dei dipartimenti dello statuto medesimo, viene inserito il dipartimento di «scienze veterinarie e agroalimentari».

Il presente decreto viene acquisito alla raccolta ufficiale dell'ateneo ed è immediatamente esecutivo.

Teramo, 4 novembre 1998.

Il rettore: RUSSI

00A8932

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 19 giugno 2000, n. **AIPA/CR/24.**

Art. 16, comma 1, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 15 aprile 1999 n. 87 - Linee guida per l'interoperabilità tra i certificatori iscritti nell'elenco pubblico di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

Premessa.

Com'è noto, con il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (recante: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59») è stata introdotta, nel nostro ordinamento, la firma digitale. L'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 stabilisce che le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto, tenuto e aggiornato dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Con la circolare 26 luglio 1999, n. AIPA/CR/22 sono state stabilite le modalità con le quali le società interessate ad esercitare l'attività di certificatore devono inoltrare, all'Autorità, la domanda di iscrizione nell'elenco pubblico di cui al citato art. 8. In base a tale norma, i certificatori devono essere dotati di appositi requisiti e, per quanto riguarda le specifiche tecniche, essi devono osservare le regole di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

La disciplina dei requisiti tecnici di sicurezza, pur riferendosi a standard internazionali, dà facoltà, ad ogni certificatore, di scegliere fra diverse tecnologie e strutture dei certificati. È pertanto possibile che, a causa di incompatibilità delle tecnologie e della struttura dei certificati utilizzati, soggetti, che possiedono firme digitali certificate da differenti certificatori, non siano in grado di scambiarsi, tra loro, documenti elettronici firmati. La problematica, peraltro, non ha trovato soluzione neppure con l'emanazione della direttiva europea sulla firma digitale, dove il problema dell'interoperabilità della firma digitale viene demandato ad un processo di standardizzazione internazionale a medio e lungo termine.

Ad un anno circa dalla pubblicazione delle regole tecniche, sette certificatori sono stati inclusi nell'elenco pubblico tenuto dall'Autorità e altri sono in procinto di iscriversi. Al fine perciò di garantire l'omogeneità operativa e la corretta interazione tra gli utenti che utilizzano la firma digitale, è stata avviata, dall'Autorità, un'azione di sensibilizzazione su queste tematiche nei confronti di tutti i certificatori iscritti, come pure nei confronti di quelli che hanno presentato domanda di iscrizione, affinché concordassero, in base all'art. 17 dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, sulla necessità di individuare un documento di linee guida, che, ad integrazione degli standard esistenti, fornisse chiare indica-

zioni su come affrontare i problemi sulla struttura del certificato e sulle sue estensioni, sulla struttura delle liste di revoca e su quelle delle «buste elettroniche». Ciò, al fine di colmare le lacune dovute ad un'interpretazione proprietaria di alcune regole sintattiche e semantiche degli standard, come, peraltro, già segnalato agli intermediari finanziari ed ai gestori dei sistemi di pagamento dalla Banca d'Italia, nell'ambito dell'analisi dei requisiti necessari al pieno e sicuro utilizzo della firma digitale nei trasferimenti elettronici di moneta.

La normativa vigente consente l'utilizzo di una serie di algoritmi e strutture dati, definiti in standard *de jure* o *de facto*. Non essendo possibile imporre regole precise, poiché ogni riferimento diretto ad una specifica tecnica potrebbe generare squilibri sul mercato o, addirittura, provocare, a priori, l'esclusione di alcuni fornitori, si ritiene comunque necessario fornire, con le presenti linee guida, delle indicazioni di riferimento, anche tenendo conto dei suggerimenti provenienti dagli attori di mercato.

L'Autorità, per suo conto, ritiene che la soluzione del problema dell'interoperabilità della firma digitale è condizione necessaria per consentire il pieno utilizzo dei servizi di interoperabilità della rete unitaria e per l'erogazione dei servizi diretti al cittadino.

Con la presente circolare, resa disponibile anche sul sito Internet dell'Autorità per l'informatica www.aipa.it, tenuto anche conto del disposto di cui all'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 in tema di accordi tra certificatori, vengono appunto indicate le linee guida per garantire l'omogeneità operativa e la corretta interazione tra gli utenti che utilizzano la firma digitale e la massima diffusione ed efficienza dei processi connessi alla firma digitale.

1. *Il processo di firma digitale.*

Solo attraverso una piena interoperabilità tra i documenti elettronici firmati utilizzando certificatori diversi si garantisce piena efficienza e diffusione ai processi amministrativi utilizzanti la firma digitale.

La soluzione al problema può essere duplice:

a livello organizzativo, con un servizio fornito dai certificatori ed in grado di interpretare e tradurre i vari formati di firma;

a livello tecnico, concordando uno standard per la pubblica amministrazione italiana in termini di struttura del certificato e delle sue estensioni.

Appare evidente che la soluzione a livello tecnico è la più semplice in quanto non richiede sforzi realizzativi onerosi ed inoltre consente di seguire con sufficiente coerenza e tempestività le evoluzioni degli standard internazionali.

Ai fini di un primo livello base di interoperabilità sono da prendere in considerazione, oltre ai contenuti del certificato ed alla loro rappresentazione:

le estensioni del certificato ed i loro contenuti;

le liste di revoca e di sospensione ed i loro contenuti;

la rappresentazione delle informazioni nelle buste PKCS♯7.

La redazione delle linee guida discende da un'analisi degli attuali standard internazionali e delle caratteristiche offerte dai prodotti di mercato.

Le tipologie di certificati cui si applicano le convenzioni stabilite nelle presenti linee guida sono esclusivamente le seguenti:

1. certificati relativi a chiavi di certificazione di chiavi di sottoscrizione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

2. certificati relativi a chiavi di certificazione di chiavi di marcatura temporale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

3. certificati relativi a chiavi di sottoscrizione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

4. certificati relativi a chiavi di marcatura temporale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

Nessun certificato delle tipologie sopra indicate può essere utilizzato per scopo diverso da quello cui è destinato secondo la normativa.

Vengono presi in esame solo i formati di codifica, certificazione ed imbustamento delle firme utilizzate da tutti i certificatori finora iscritti nell'elenco pubblico, che sono, rispettivamente il PKCS♯1 (RSA), lo X.509 ed il PKCS♯7 ver 1.5 (RFC 2315).

Per quanto attiene alle possibili differenze di formato, tutti i certificatori tratteranno le componenti di firma indistintamente nei formati ASN.1-DER (ISO 8824, 8825), BASE64 (RFC 1421) e PKCS♯7 (RFC 2315).

Ciò significa che saranno elaborate correttamente tutte le componenti (certificato, busta PKCS♯7, dati firmati, ecc.) indipendentemente da quale dei tre formati citati venga utilizzato per la trasmissione del dato.

Inoltre, si è convenuto che un ulteriore standard di riferimento dovesse essere il RFC 2459 «Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile».

2. *Contenuti del certificato e loro rappresentazione.*

L'aderenza agli standard internazionali sulla certificazione delle chiavi pubbliche non è sufficiente a garantire la corretta rappresentazione delle informazioni relative all'identificazione del titolare.

In particolare, le varie possibilità offerte dagli standard in termini di rappresentazione dei dati e la loro realizzazione nei prodotti commerciali non garantiscono una completa interazione tra i vari prodotti.

Ulteriore difficoltà è la mancanza di una collocazione naturale per alcune tipologie di dati come il codice fiscale, che è di poco interesse in senso generale, ma ampiamente utilizzato (in verità è obbligatorio) nella pubblica amministrazione italiana.

Nell'intento di porre rimedio a questi problemi, si è stabilito che debbano essere inserite determinate informazioni e con una certa struttura in alcune componenti dell'identificativo del titolare (campo subject) nel certificato. Le componenti interessate (la cui presenza è quindi da considerarsi obbligatoria) sono:

common name (object ID = 2.5.4.3);

description (object ID = 2.5.4.13).

Di seguito si forniscono le regole per la valorizzazione e strutturazione delle due componenti.

a) Common Name = «cognome»/«nome»/«codice fiscale titolare»/«identificativo titolare presso il certificatore».

Le parentesi acute individuano gli elementi non terminali. Il carattere / (slash) viene utilizzato come separatore di campo.

I quattro campi devono essere codificati usando il set di caratteri PrintableString.

Il campo «identificativo titolare presso il certificatore» contiene il dato di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999. Questo dato viene conservato nel COMMON NAME per garantire l'univocità del certificato e favorire eventuali operazioni di inserimento e ricerca all'interno del Directory X.500. Ai fini dell'interoperabilità, non è importante identificare il meccanismo attraverso il quale il certificatore attribuisce questo dato, né la forma assunta dal medesimo.

Qualora uno stesso soggetto sia titolare di più certificati per più ruoli, deve possedere più codici identificativi distinti (come previsto dall'art. 22, comma 3 del del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999).

Per quanto riguarda l'informazione relativa al ruolo del titolare, che permette di avere, per uno stesso soggetto, diversi certificati presso lo stesso certificatore (art. 22, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999), questa può essere inserita nella DESCRIPTION (discusso di seguito).

Esempio: Common Name = «Rossi/Mario/RSSMRA60D02F220M/XYZ123456»

b) Description = "**C=**"«cognome esteso»"/**N=**"«nome esteso»"/**D=**"«data di nascita»["/**R=**"«ruolo titolare»].

Il valore di description è quindi ottenuto dalla concatenazione di quattro campi «etichettati» (tagged), il cui ordine non è rilevante. In grassetto sono evidenziate le etichette (tag) da utilizzare. Ai quattro campi si applicano le seguenti regole:

«cognome esteso» è il cognome per esteso del titolare, eventualmente multiplo (es. «Battistotti Sassi»);

«nome esteso» è il nome per esteso del titolare, eventualmente multiplo (es. «Carlo Maria»);

«la data di nascita» deve essere rappresentata nel formato «GG-MM-AAAA» con il carattere «0» (zero) a completamento dei numeri ad una cifra;

il «ruolo del titolare» è l'unico campo opzionale. Trattandosi di un dato di interesse applicativo e non determinante ai fini dell'interoperabilità, non si impongono regole nel suo formato.

La stringa risultante dalla concatenazione dei quattro campi può essere codificata col set di caratteri BMPString quando ciò è necessario per rendere in modo esatto l'ortografia originale del nome e cognome estesi del titolare (es. nel caso di nomi francesi, spagnoli, ecc.).

Es.: description = «C Großmann = /N=Günther/D=03-11-1947/R=Direttore Generale».

3. *Estensioni del certificato e suoi contenuti.*

Le linee guida prevedono che le estensioni che devono essere contenute nei certificati siano:

Authority Key Identifier: seleziona una chiave tra quelle utilizzate dal certificatore;

Subject Key Identifier: seleziona una chiave tra quelle a disposizione del titolare;

Key usage: indica l'uso delle chiavi;

Extended Key Usage: fornisce indicazioni ulteriori sull'uso delle chiavi;

Basic Constraints: specifica se la chiave corrispondente al certificato è una chiave di certificazione;

Certificate Policies: specifica la policy di riferimento del certificato ed il sito di distribuzione del manuale operativo;

CrlDistributionPoint: indica dove reperire la CRL;

La presenza e le caratteristiche di un'estensione dipendono dalla tipologia del certificato. La tabella che segue definisce, per i tre tipi di certificato considerati dalla normativa, le modalità di utilizzo di ciascuna estensione. Per l'interpretazione degli elementi si vedano le note esplicative appresso riportate.

Estensioni X.509v3	**Certificato per chiave di *certificazione***	**Certificato per chiave di *marcatura temporale***	**Certificato per chiave di *sottoscrizione***
Key Usage (15)	CRITICA keyCertSign + cRLSign	CRITICA digitalSignature	CRITICA nonRepudiation
Basic Constraints (19)	CRITICA cA=true		
Extended Key Usage (37)		CRITICA keyPurposeId=timeStamping	
Certificate Policies (32)	NON CRITICA policyIdentifier + URL del CPS	NON CRITICA policyIdentifier + URL del CPS	NON CRITICA policyIdentifier + URL del CPS
CRL Distribution Points (31)	NON CRITICA URL di accesso alla CRL/CSL		NON CRITICA URL di accesso alla CRL/CSL
Authority Key Identifier (35)		NON CRITICA Almeno keyIdentifier	NON CRITICA Almeno keyIdentifier
Subject Key Identifier (14)	NON CRITICA Almeno keyIdentifier	NON CRITICA Almeno keyIdentifier	NON CRITICA Almeno keyIdentifier

Note esplicative:

a) Ciascun elemento della tabella indica se l'estensione associata alla riga deve essere presente o meno nel certificato corrispondente alla colonna e, nel caso debba essere presente, quale valore deve assumere; nel caso in cui non si forniscano informazioni sul valore, si intende che questo deve essere impostato seguendo le indicazioni fornite nella specifica pubblica RFC 2459.

b) Il numero riportato tra parentesi nella prima colonna accanto al nome dell'estensione è l'ultima parte dello OID che individua l'estensione stessa; tale numero segue il prefisso **{2 5 29}** che individua le estensioni di certificato (esempio: lo OID completo dell'estensione Key Usage è **{2 5 29 15}**).

c) "CRITICA" significa che l'estensione ***deve*** essere presente nel certificato e marcata come critica.

d) "NON CRITICA" significa che l'estensione ***non deve*** essere marcata come critica, ma tuttavia ***deve*** essere presente.

e) Le celle ombreggiate indicano che la corrispondente estensione ***non deve*** essere presente nel certificato.

f) TimeStamping = lo OID di valore **{1 3 6 1 5 5 7 3 8}** definito nella specifica pubblica RFC 2459.

g) L'uso delle estensioni non indicate nella seguente tabella è a discrezione del certificatore, purché questi si attenga alla specifica pubblica RFC 2459.

4. *Contenuti delle liste di revoca e sospensione.*

La rappresentazione delle liste di revoca e sospensione è identica, in quanto le liste di sospensione si possono considerare delle liste di revoca con il codice di revoca (CRLReason) di valore pari a 6 («certificate hold»). Ad ogni emissione verrà prodotta un'unica lista contenente sia i certificati revocati, sia quelli sospesi.

Le liste di revoca e sospensione, emesse in formato X.509v2, oltre alle informazioni obbligatorie devono contenere le seguenti estensioni:

estensioni al livello dell'intera lista: cRLNumber (il numero della CRL);

estensioni a livello di singola entry: reasonCode.

Il valore di tale estensione, a livello di singola entry o di intera lista è a discrezione del certificatore, purché si seguano le regole fornite nella specifica pubblica RFC 2459.

5. *Rappresentazione delle informazioni nelle buste PKCS♯7*

La struttura delle buste PKCS♯7 deve essere aderente a quanto previsto nella specifica pubblica RFC 2315.

Le criticità individuate sono due:

la rappresentazione dei dati interna ed esterna alla busta;

l'attributo autenticato «signing time».

Per quanto concerne la rappresentazione dei dati, viene previsto quanto segue:

il documento deve sempre essere contenuto nella busta crittografica (ovvero, non è ammessa la «detached signature»);

il documento da firmare deve essere imbustato nel formato originale (senza header o trailer aggiuntivi);

il nome del file firmato (ossia della busta) deve assumere una doppia estensione in modo da conservare l'informazione relativa al tipo di documento che è stato firmato; il file firmato avrà quindi un nome del tipo: nome_file.tipo_documento_originale.P7M.

Il tipo documento deve seguire la prassi standard delle estensioni («.DOC» per i documenti MS Word™, «.PDF» per quelli Adobe Acrobat™, «.HTM» per la pagine web, ecc.). Eventuali collisioni che si venissero a determinare devono essere gestite a parte.

Per quanto concerne gli attributi autenticati, con le presenti linee guida si stabilisce quanto segue.

L'attributo autenticato «signing time» si deve considerare opzionale, sia dal punto di vista della sua presenza/assenza nella busta PKCS♯7, sia dal punto di vista dell'utilizzo del suo valore.

Per garantire l'interoperabilità nell'ambito della pubblica amministrazione, questo dato non può essere considerato critico. L'eventuale presenza di questo attributo autenticato (o di altri attributi autenticati) nella busta PKCS♯7, quindi, non deve comportare di per sé l'accettazione piuttosto che il rifiuto della busta stessa. L'eventuale presenza di attributi autenticati sarà significativa solo in base a specifiche esigenze del particolare contesto applicativo in cui si opera, mentre non deve essere considerata significativa a livello di API crittografiche.

Il presidente: REY

Riferimenti.

Si riportano alcuni standard presi a riferimento per la stesura delle presenti linee guida:

RFC 1421 (P.E.M.)

RFC 2437 (PKCS♯1)

RFC 2459

RFC 2314 (PKCS♯10)

RFC 2315 (PKCS♯7)

X.501 - X.509 - X.520 - X.690 - X.691

ISO 10118-3 (Algoritmi di hash)

00A8928

CIRCOLARE 19 giugno 2000, n. **AIPA/CR/25.**

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 25 marzo 1999, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali

e, p.c.:

Al Dipartimento per la funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Si rende noto che l'autorità, nell'adunanza dell'8 giugno 2000, sulla base dei criteri predeterminati con la circolare AIPA/CR/16 del 12 febbraio 1998, pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1998, a mente di quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, atteso l'esito favorevole della procedura relativa, ha deliberato la qualificazione della seguente società di monitoraggio:

Formit Servizi S.r.l., via Roberto Scott, 20 - 00147 Roma.

Pertanto, il nuovo elenco delle società di monitoraggio, di cui all'allegato 1, sostituisce integralmente l'elenco di cui alla circolare AIPA/CR/3 del 28 ottobre 1993, come aggiornato dalle circolari AIPA/CR/7 del 28 ottobre 1994, AIPA/CR/8 del 9 febbraio 1995, AIPA/CR/199 del 14 novembre 1995, AIPA/CR/11 del 9 gennaio 1996, AIPA/CR/19 del 16 dicembre 1998 ed AIPA/CR/21 del 28 maggio 1999.

Tale elenco costituisce la base di riferimento per l'attivazione delle procedure di affidamento da parte delle amministrazioni che intendessero procedere al monitoraggio dei propri contratti, avvalendosi di società specializzate, ed è suscettibile di integrazioni e modificazioni, che saranno rese note in concomitanza di successive deliberazioni dell'Autorità, adottate a seguito dell'ultimazione della relativa procedura di qualificazione.

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DELL'8 GIUGNO 2000, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.

Criteia - Consorzio Informatico di Monitoraggio ed Auditing - via G. B. Vico, 9 - 00196 Roma.

Elea S.p.a. - Corso Massimo D'Azeglio, 69 - 10015 Ivrea (Torino).

Formit Servizi S.r.l. - via Roberto Scott, 20 - 00147 Roma.

Gartner Group Italia S.r.l. - via Caldera, 21 - Ed. E, Ala 2 - 20153 Milano.

Metron Consulting S.r.l. - via Fortifiocca, 50 - 00179 Roma.

Nolan, Norton Italia S.r.l. - Corso Italia, 6 - 20122 Milano.

Protos Società di Controlli Tecnici e Finanziari S.p.a. - via Livenza, 3 - 00198 Roma.

P.R.S. - Planning Ricerche e Studi S.r.l. - via Maffeo Pantaleoni, 37 - 00191 Roma.

Quality Sistems & Network S.r.l. - via E. Faà di Bruno, 52 - 00195 Roma.

Società Italiana di Monitoraggio S.p.a. - via Giulio Cacini, 1 - 00198 Roma.

S.T.S. - Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. - via Odoardo Beccari, 13 - 00154 Roma.

00A8929

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Referendum popolari per l'abrogazione di norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie; elezione della Camera dei deputati; elezione del Consiglio superiore della magistratura; ordinamento giudiziario; incarichi extragiudiziari dei magistrati; licenziamenti; trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali.

L'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 23 maggio 2000, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alla votazione per i referendum popolari (indetti con decreti del Presidente della Repubblica 29 marzo 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 79 del 4 aprile 2000) non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, così come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

00A8940

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Tirana il 12 dicembre 1994.

Il giorno 21 dicembre 1999 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Tirana il 12 dicembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 21 maggio 1998, n. 175, pubblicata nel supplemento ordinario n. 107/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1998.

In conformità all'art. 30, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 21 dicembre 1999.

00A8933

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione Attilio e Ada Carosso», in Milano

Con decreto ministeriale del 6 giugno 2000, la «Fondazione Attilio e Ada Carosso», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 5 aprile 2000, repertorio n. 53750/10153, a rogito del dott. Antonio Carimati, notaio in Milano.

00A8934

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «America», in Bacoli

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 giugno 2000 il dott. Vincenzo Mello è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «America» con sede in Bacoli (Napoli) costituita il 14 maggio 1991 con atto a rogito notaio Adolfo Branca di Napoli.

00A8937

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Agave», in Cosenza

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 giugno 2000 il dott. Giorgio Piro è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Agave» con sede in Cosenza costituita il 13 ottobre 1981 con atto a rogito notaio Francesco Giglio.

00A8938

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto della Federazione italiana escursionismo (F.I.E.)

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 2000, sono state approvate le modificazioni allo statuto della Federazione italiana escursionismo (F.I.E.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1971, n. 1152.

00A8939

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Grizzana

Con decreto interministeriale n. 12072 del 2 dicembre 1999 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di mq 3.460, distinto in catasto del comue di Grizzana (Bologna) al foglio n. 23, mappale n. 83.

00A8930

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2000).

L'«estratto decreto n. 370 del 24 marzo 2000», relativo alla specialità medicinale «Bergamon ovuli con variazione del nome in BENALCON», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 110, si dia per non pubblicato.

00A8894

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9415
Yen giapponese	99,56
Dracma greca	336,60
Corona danese	7,4580
Corona svedese	8,3860
Sterlina	0,62530
Corona norvegese	8,1750
Corona ceca	35,700
Lira cipriota	0,57425
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,11
Zloty polacco	4,1440
Tallero sloveno	207,1275
Franco svizzero	1,5479
Dollaro canadese	1,3940
Dollaro australiano	1,5666
Dollaro neozelandese	2,0062
Rand sudafricano	6,4041

Cambi del giorno 29 giugno 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9504
Yen giapponese	99,56
Dracma greca	336,75
Corona danese	7,4604
Corona svedese	8,4040
Sterlina	0,62570
Corona norvegese	8,1785
Corona ceca	35,828
Lira cipriota	0,57465
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,08
Zloty polacco	4,1733
Tallero sloveno	207,3525
Franco svizzero	1,5558
Dollaro canadese	1,4052
Dollaro australiano	1,5729
Dollaro neozelandese	2,0280
Rand sudafricano	6,4898

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A8965 - 00A8966

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avvisi agli obbligazionisti

Dal 3 giugno 2000, è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 7, d'interesse relativa al semestre 3 dicembre 1999/2 giugno 2000, del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1996/2008» a tasso variabile di nominali lire 2.000 mld ISIN IT0000948304 ridenominato in € 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998, nella misura dell'1,80 per cento, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse semestrale lordo posticipato per la cedola n. 8, pagabile dal 3 dicembre 2000, resta fissato nella misura dell'2,35 per cento al lordo dell'imposta sostitutiva del 12.50 per cento. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a sei mesi (Euribor). Il valore di ogni cedola semestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso semestrale (arrotondato allo 0,05 per cento più vicino e, in caso di equidistanza, allo 0,05 per cento superiore) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso Euribor (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a sei mesi così come rilevato dalla pagina Atia del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,10 per cento per anno.

Il caso di mancata rilevazione del tasso Euribor di cui sopra - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,10 per cento per anno, le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni - si farà esclusivo riferimento al tasso Libor per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206, del 21 marzo 1997.

Dal 1° luglio 2000 è pagabile presso le banche incaricate, la cedola n. 19 d'interesse relativa al semestre gennaio 2000-giugno 2000 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile di nominali lire 1.500 mld ISIN IT0000268083 ridenominato in euro 774.684.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dello 2,30 per cento, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4 punto A del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di aprile e maggio 2000 è risultato pari a 5,2970 per cento;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto B del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 2000, è risultato pari a 4,3188 per cento;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 4,80788 per cento equivalente al tasso semestrale del 2,3757 per cento.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05 per cento più vicino e della maggiorazione dello 0,25 per cento, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio-dicembre 2000, scadenza 1° gennaio 2001, cedola n. 20, un interesse lordo del 2,65 per cento pari ad un rendimento del 2,3188 per cento al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997. I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

00A8935 - 00A8936

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore di ruolo di prima fascia da ricoprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in applicazione del «Regolamento per il trasferimento dei professori e ricercatori universitari e per la loro mobilità nell'ambito dell'Ateneo» emanato dal secondo Ateneo di Napoli con decreto rettorale n. 2621 del 28 luglio 1999, si rende noto che, con decreto rettorale n. 2310 del 1° giugno 2000, è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di un posto di professore di ruolo di prima fascia settore scientifico disciplinare di seguito specificato:

Facoltà di architettura:

settore scientifico disciplinare H10A - Composizione architettonica e urbana.

Il profilo didattico-scientifico richiesto è il seguente:

profilo didattico: il candidato deve essere particolarmente indirizzato ai temi della progettazione architettonica e urbana insegnati attraverso l'analisi tipologica e l'intervento per la trasformazione e la riqualificazione di ambiti urbani;

profilo scientifico: il candidato deve aver fornito contributi nel campo disciplinare della composizione architettonica e urbana attraverso studi teorici e applicativi documentati da pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

Possono presentare domanda di trasferimento i professori di ruolo di prima fascia inquadrati nel settore scientifico-disciplinare H10A - Composizione architettonica e urbana, che si trovino almeno da tre anni presso la sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di servizio presso l'Università di appartenenza.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, domanda direttamente al preside della facoltà di architettura (Via S. Lorenzo - 81031 Aversa), unitamente al *curriculum* dell'attività didattico-scientifica, elenco completo delle pubblicazioni scientifiche e, a loro scelta, un numero massimo di cinque pubblicazioni scientifiche. Insieme alla domanda il candidato dovrà presentare il certificato di servizio attestante la qualifica, il periodo di permanenza nella sede universitaria di provenienza, il settore scientifico-disciplinare di afferenza ed il trattamento economico in godimento.

00A8931

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651151/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.